



SOLA IN DEUSORS

COSTITUZIONI E NORME

**Modificate dal XXXIII Capitolo generale*

CONGREGAZIONE
DELLE SCUOLE DI CARITÀ
ISTITUTO CAVANIS

COSTITUZIONI E NORME

**Modificate dal XXXIII Capitolo generale*

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ

Istituto Cavanis

NATURA E FINE DELLA CONGREGAZIONE

1. La Congregazione delle Scuole di Carità, fondata dai fratelli Antonio Angelo e Marco Antonio Cavanis, è un Istituto clericale di Diritto pontificio di sacerdoti, di diaconi e di fratelli, i quali pongono la propria vita a servizio di Dio e della Chiesa con una consacrazione che ha le sue radici in quella battesimale (*cf. can. 588 § 2; 589*).

1/a I congregati conducono vita comune, uniti dalla carità fraterna e dalla "uniforme vocazione"; seguono Cristo con la pratica dei consigli evangelici, professati con voti pubblici di castità, povertà e obbedienza.

1/b I congregati, secondo l'esempio e l'insegnamento dei Fondatori, si dedicano a perfezionare l'esercizio della carità verso Dio e verso il prossimo in un particolare stile di vita, che la Chiesa ha accolto e approvato, riconoscendolo come manifestazione dello Spirito, dato per l'utilità comune.

2. La Congregazione delle Scuole di Carità, di fronte alle carenze e alle difficoltà dell'educazione e ai pericoli che la gioventù incontra nella sua crescita, "è stata istituita principalmente per esercitare verso i giovani i doveri non tanto di maestro quanto di padre", in aiuto all'azione educativa della famiglia, con la scuola o altre iniziative compatibili con il progetto dei Fondatori.
3. L'intendimento e i progetti dei Fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'Istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi (*can. 578*).

Sarà pertanto compito dei congregati:

- A. tendere alla propria santificazione, imitando Gesù Cristo Signore, che obbediente al Padre, prima diede l'esempio e poi insegnò;
- B. accogliere con amore di padri fanciulli e giovani, educarli gratuitamente, custodirli con sollecita vigilanza, formarli ogni giorno nell'intelligenza e nella

pietà, con particolare disponibilità per i più poveri, non risparmiare spese e fatiche, in modo che essi raggiungano la statura della pienezza di Cristo e diano il loro apporto alla crescita della Chiesa e al bene della famiglia e della società;

C. dare gli esercizi spirituali a giovani e adulti, per favorire la continuità di formazione cristiana, la revisione di vita e la conversione a Dio.

4. I religiosi Cavanis abbiano come suprema regola di vita la sequela di Cristo, proposta dal Vangelo ed espressa nelle Costituzioni (*cfr. can. 662*). Attendono dal Signore, per l'intercessione della Madre sua e la protezione paterna di P. Antonio e P. Marco Cavanis, la grazia della santificazione personale e del raggiungimento degli intenti apostolici della Congregazione. Al fine di meritare tale grazia e di mantenere un unico spirito nella comune vocazione, s'impegnano a osservare le presenti Costituzioni e le Norme, nella gioia di un dono responsabile sempre rinnovato.

CAPITOLO I

La nostra vita comunitaria

«Ci unisca la scambievole carità, ci animi il medesimo spirito, ci conforti la vocazione, ci guidi la volontà di Dio, la sua gloria, l'amore alla gioventù, e poi speriamo ogni più eletta benedizione».
(P. Marco Antonio Cavanis)

5. I religiosi Cavanis costituiscono le membra del corpo della Congregazione, che vive soprattutto per la carità. Questa infatti, aiutata dalle leggi universali e particolari, fa sì che i confratelli siano una sola cosa in Cristo e possano dedicarsi, su un piano di corresponsabilità, ciascuno secondo i doni ricevuti, al servizio di Dio e del prossimo.
6. I religiosi della Congregazione delle Scuole di Carità sono riuniti in comunità locali, che possono essere raggruppate in Province, Viceprovince, Regioni e Delegazioni. L'unione di tutte le comunità e di tutti i religiosi costituisce la comunità generale o Congregazione sotto l'autorità e la guida del Preposito generale che ha la potestà, da esercitare secondo il Diritto proprio, su tutte le parti territoriali dell'Istituto, su tutte le case e su tutti i membri (*cfr. can. 622*).
7. Con la prima professione i religiosi vengono incorporati alla Congregazione diventandone membri, sono ascritti a una sua Provincia, Viceprovincia, Regione o Delegazione. Acquistano nella Congregazione diritti e assumono doveri, secondo il Diritto universale e il Diritto proprio.

8. Godono di voce passiva solo i professi perpetui con i requisiti previsti dal Diritto proprio per alcune cariche e a norma del Diritto universale per gli uffici ecclesiastici (*cfr. can. 147*).
9. Hanno voce attiva nei Capitoli locali e riunioni di famiglia tutti i professi perpetui che appartengono a quella comunità; nei Capitoli generali, provinciali, viceprovinciali e regionali, i professi perpetui che per diritto o per elezione diventano membri di detti Capitoli.

9/a Nelle altre situazioni, il Preposito generale con il parere del suo Consiglio provveda e garantisca la rappresentanza di tutte le parti territoriali.

9/b L'ordine di precedenza, salvo il diritto dei Superiori, è stabilito in base al tempo della prima professione o ad altro criterio di anzianità.

*9/c L'abito religioso è costituito dalla veste talare e dalla fascia. L'uso sia conforme alle norme della Chiesa locale (*cfr. can. 669; 284*).*

9/d Tutte le comunità, a qualsiasi livello, conservino nel rispettivo diario la memoria degli avvenimenti più notevoli della propria vita.

10. La nostra vita di comunità sia definita in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno. I religiosi poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universale in Cristo (*cfr. can. 602*).

Perciò, tutti i confratelli, uniti nel Signore, abbiano un solo cuore. Si sostengano con vero amore fraterno e, benché possano differire tra loro per età, ingegno, indole o nazionalità, si rispettino, si comprendano e preghino per la comune concordia. Nel dialogo ricerchino insieme l'arricchimento spirituale e il bene della comunità.

10/a La vita di comunità ha come meta la fraternità, l'amore e il servizio vicendevole, secondo l'esempio di Gesù, per una maggiore disponibilità al ministero pastorale e al carisma. Per questo, evitino tutto ciò che può offendere gli altri o diminuire la disponibilità alla santificazione e all'apostolato: in particolare le mormorazioni, i giudizi negativi, i preconcetti, le espressioni mortificanti, l'ostinazione e le divisioni.

10/b Perché nella comunità si sviluppi un fruttuoso dialogo ed un vero senso di appartenenza, è necessario che i singoli religiosi abbiano un profondo senso del proprio limite e un abituale atteggiamento critico nei confronti del proprio pensiero e abitudini; animati dal desiderio di farsi aiutare dagli altri e di raggiungere insieme la verità, accettino con stima le idee dei confratelli, permettano loro di esprimersi con pienezza, in un clima di amicizia e di fiducia reciproca.

10/c Quando non si concorda con le idee di un confratello, si espongano le proprie ragioni senza cercare di imporle. Anzi si goda che ciascuno abbia una propria ricchezza di convinzioni e che nella varietà delle opinioni rimanga intatta la carità.

10/d Aiutino i confratelli in difficoltà ed estendano la propria comprensione e amicizia a quelli che lasciano la Congregazione.

11. I religiosi considerino la comunità come vera famiglia, dono del Signore per loro sostegno e conforto. Perciò amino la casa religiosa come la propria casa, vivano volentieri insieme, partecipino in letizia alla preghiera, alla mensa e al sollievo, discutano nei Capitoli le questioni che riguardano la vita comune e gli impegni dell'apostolato e collaborino generosamente alle varie iniziative.

11/a Durante le celebrazioni, le refezioni o altre ricorrenze in cui la comunità si incontra riunita, ciascuno si sforzi di creare un'atmosfera di serenità piacevole e fraterna.

12. Accogliendo con umiltà e con gioia l'invito di Paolo: "La Parola di Cristo dimori tra di voi abbondantemente, ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza", i religiosi si aiutino per mezzo della correzione fraterna e della revisione comunitaria di vita.

12/a Ogni confratello, umilmente, si consideri sempre in formazione permanente per arrivare alla statura spirituale del Cristo. Per questo i Superiori maggiori e i Rettori promuovano frequenti incontri di formazione per tutti i confratelli, secondo le possibilità e le circostanze. Ogni confratello partecipi con disponibilità di tempo e apertura di spirito, per l'edificazione mutua.

12/b L'ambiente e gli orari favoriscano la vita fraterna, il clima di famiglia, il lavoro e la vita interiore. Ogni confratello abbia la possibilità di godere della vita comune e del conveniente tempo per la preghiera, lo studio e il riposo. Alcuni ambienti, principalmente le camere, siano strettamente riservate ai soli confratelli (cfr. can. 667 § 1).

12/c In ogni casa si conservi con grande diligenza il silenzio.

12/d Ogni comunità stabilisca il proprio orario tenendo presenti le usanze della Congregazione, le necessità dell'apostolato e altre eventuali esigenze.

12/e I rapporti con i familiari siano regolati dall'amore e insieme dalle esigenze della vita religiosa. Le comunità pratichino in spirito evangelico l'ospitalità verso i parenti dei confratelli, attenendosi alle disposizioni dei Superiori. Nei limiti del possibile le comunità nei vari livelli siano sensibili e pronte ad aiutarli qualora essi

si trovino in stato di vera necessità.

12/f I religiosi non frequentino le case dei secolari se non per motivi di apostolato e di solidarietà. Siano prudenti nel parlare con gli estranei delle cose di comunità, soprattutto degli affari trattati nei Capitoli e abbiano sempre cura della buona fama dei confratelli e dell'Istituto.

12/g La fraternità si mantiene e si alimenta di comunicazione leale e costante tra tutti i confratelli. Per questo anche i mezzi di comunicazione siano usati con coscienza critica e maturità, sempre con finalità di evangelizzazione, di apostolato, di sviluppo e divulgazione del carisma, di animazione vocazionale o di crescita spirituale e mai come fuga o isolamento (cfr. can. 666).

13. La comunità si prenda cura particolare dei confratelli malati, membra sofferenti di Cristo, e degli anziani, in modo che essi sentano di essere benvenuti e di avere ancora un ruolo da svolgere.

13/a I Superiori maggiori trovino forme di aiuto e assistenza per gli anziani e malati nella loro parte territoriale, sempre assicurando la carità e la prossimità dei confratelli. Adoperino strutture, mezzi e persone adatti per ogni situazione

13/b Il confratello infermo, quando ritenuto opportuno, sia avvertito della gravità del suo stato. Venga assistito da un sacerdote e aiutato a ricevere i sacramenti della Riconciliazione, della Unzione degli infermi e della Eucaristia, a ripetere atti di fede, di speranza, di carità e di contrizione, ad accettare la sofferenza e tutto ciò che piacerà a Dio per la salvezza sua e per il bene delle anime.

13/c I confratelli accompagnino gli infermi durante il corso della malattia con la preghiera; partecipino comunitariamente all'amministrazione dell'Unzione degli infermi e dell'Eucarestia-Viatico; si radunino nella chiesa e aiutino con fervorosa orazione il confratello giunto all'estrema agonia.

14. La carità, per la quale i congregati si amano in Cristo mentre sono in vita, non deve diminuire verso quelli che sono morti in Lui. La sollecitudine nel suffragarli e nel mantenere vivo il loro ricordo è prova della nostra fraternità.

14/a Prima della sepoltura, per quanto possibile, la salma sia vegliata dai confratelli e dai fedeli in preghiera. Per il defunto ogni confratello celebri la Santa Eucaristia in suffragio.

14/b Nel mese di novembre i sacerdoti celebrino una Santa Messa per i confratelli defunti e per i laici consacrati o aggregati all'Istituto; una per i propri parenti e per quelli dei fratelli laici, per gli ex-allievi e benefattori. Si mantenga la tradizione di

compilare il necrologio da conservarsi in ogni comunità e di ricordare l'anniversario dei confratelli defunti.

VITA DI PREGHIERA

15. Primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve essere la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio nell'orazione (*can. 663 § 1*). Lo Spirito che abita in noi attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio: Egli intercede con insistenza per i credenti, perché, riuniti in un solo corpo in Cristo, diventino offerta viva a lode del Padre. Tutti vivano la preghiera come esperienza di comunione con il Padre, il quale ci convoca ogni giorno e ci dà la grazia di benedirlo e di crescere nella carità.

16. Ogni congregato cerchi di pregare sempre, senza stancarsi mai, secondo l'aspirazione dei nostri Padri: "Ti chiedo, Signore, di poter sempre pregare nel mio cuore". Ciascuno rinnovi spesso la purissima intenzione di piacere a Dio solo, si ricordi della divina presenza e, assecondando l'azione dello Spirito, cerchi di gustare le realtà soprannaturali, affinché tra le vicende di questo mondo il suo cuore sia sempre fisso là dove sono i veri gaudi.

16/a La preghiera della comunità trova la sua preminente esperienza nella liturgia, culmine al quale tende l'azione della Chiesa e fonte dalla quale promana tutta la sua virtù. Sull'esempio della Chiesa primitiva, la famiglia religiosa si raduna ogni giorno attorno all'altare, possibilmente con i giovani e con il popolo, perseverando nella lettura della Parola di Dio e nella frazione del Pane.

16/b I congregati tengano sempre presente, soprattutto quando si concelebra, che l'Eucaristia è il segno di unità e il vincolo di carità, capace di fare un solo corpo e un solo spirito di tutti coloro che mangiano dell'unico Pane e bevono dell'unico Calice.

16/c I congregati sacerdoti, se non esiste un serio impedimento, celebrino ogni giorno l'Eucaristia con fede e devozione, evitando sia la fretta sia la prolissità. Coloro che non sono sacerdoti vi partecipino devotamente.

16/d Per favorire il culto personale dell'Eucaristia, tengano nella dovuta considerazione la visita quotidiana al SS. Sacramento, nella quale il colloquio dell'anima con Cristo può farsi più vivo e confidente.

16/e Leggano ogni giorno con venerazione e con desiderio di profitto la Divina Parola che è saldezza della fede, sorgente pura e perenne della vita spirituale.

16/f Per poter attendere con efficacia alla propria santificazione e perseverare nella vocazione, ogni giorno tutti si raccolgano insieme per meditare in riverente silenzio dello spirito, aperti al colloquio con il Signore e disposti ad ascoltare ciò che a Lui piacerà dire. Ciascuno abbia inoltre periodicamente dei tempi particolari, nei quali

dedicarsi con maggiore intensità alla preghiera, alla lettura spirituale e alla meditazione.

16/g La preghiera comunitaria del mattino e della sera duri mezz'ora e comprenda al mattino le Lodi e la meditazione, alla sera il Vespro, la meditazione e le preci. Se qualcuno fosse stato assente, procuri di supplire in privato. La comunità programmi, secondo i tempi liturgici, alcune forme particolari di preghiera.

17. I religiosi siano perseveranti nella conversione dell'animo a Dio, attendano anche all'esame quotidiano di coscienza e si accostino con frequenza al sacramento della penitenza (*can. 664*).

In circostanze particolari è auspicabile la celebrazione penitenziale comunitaria.

18. Nella Liturgia delle Ore i congregati, fatti voce di ogni creatura, presentano ogni giorno a Dio la preghiera, a nome della Chiesa, e rimangono costanti nell'ascolto della Parola, in attesa del giorno in cui su questa saranno giudicati (*cf. can. 276 § 2 n. 3; 1174 § 1*).

19. In tutte le parte territoriali, ogni anno i religiosi facciano un corso di esercizi spirituali; i Superiori locali favoriscano e provvedano che tutti adempiano realmente a questo importante impegno, a norma del Diritto universale e del Diritto proprio (*cf. can. 663 § 5*).

19/a Ogni confratello che ha cura della sua "vita nascosta con Cristo in Dio Padre" scelga, personalmente o meglio con uno o più confratelli, un giorno al mese per una pausa di ritiro, seguendo la Parola del Signore che lo porta in un "luogo a parte", per rinnovarsi spiritualmente.

20. L'Istituto, fin dalle sue origini, attribuisce alla Vergine Maria innumerevoli grazie e professa verso di lei amore e devozione speciali. Tutti ne imitino le virtù, particolarmente l'umile disponibilità alla volontà del Signore e l'amore dal quale deve essere animato chi coopera alla rigenerazione degli uomini.

20/a Viene sommamente raccomandata la recita quotidiana del Rosario, quale atto speciale di devozione alla Madonna.

20/b I congregati venerino in particolare S. Giuseppe Calasanzio, patrono dell'Istituto, e ne imitino le virtù.

CAPITOLO II

La nostra consacrazione in Dio

*«Vi conforti sempre il Signore a far di buon animo i sacrifici, a soffrire le spine,
ad attendere con coraggio all'abnegazione di voi stessi...»*

(P. Marco Antonio Cavanis)

VOTI RELIGIOSI

21. Fedeli al Vangelo e alla Chiesa, i membri del nostro Istituto, con la professione religiosa, assumono mediante voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, sono consacrati e si consacrano totalmente a Dio mediante il ministero della Chiesa, vengono incorporati all'Istituto con i diritti e doveri definiti giuridicamente (*cfr. can. 654*) e si aprono all'amore di tutti i fratelli con piena disponibilità alla volontà salvifica di Dio.

Pertanto mettono a disposizione della Congregazione la loro persona con tutte le sue energie, e la Congregazione provvede a tutte le loro necessità.

CASTITÀ

22. I congregati accolgono come un dono l'invito del Signore al celibato per il Regno dei Cieli. Resi partecipi della vita verginale che Cristo scelse per sé e che la Madre sua abbracciò e sostenuti dalla carità fraterna, testimoniano con cuore indiviso il proprio amore a Dio e annunciano lietamente la Risurrezione.

23. Con il voto di castità fanno donazione completa a Dio del corpo e dell'anima, diventano segno e stimolo della carità e rendono più accetto e fecondo il mistero di Cristo.

Per questo si obbligano a osservare il celibato e inoltre, a nuovo titolo, cioè in forza dello stesso voto, ad astenersi da ogni atto interno ed esterno opposto alla castità (*cfr. can. 599*).

23/a Usino tutti i mezzi diretti a custodire la castità, curando con gran diligenza la purezza degli affetti e dei pensieri, la correttezza del linguaggio, la modestia degli occhi, l'austerità di vita, la retta valutazione delle realtà terrene.

24. La castità consacrata è sorgente di fecondità spirituale nel mondo. I congregati l'abbracciano con fedeltà per dilatare in Cristo la paternità spirituale. Con amore di padri amino nel Signore ciascuno dei giovani loro affidati e, nell'attendere a formarli nella mente e nel cuore, siano loro esempio di maturità umana e di virtù cristiane.

24/a Poiché per custodire la castità è necessaria la mortificazione, i congregati siano pronti a sostenere con spirito di sacrificio ciò che troveranno di faticoso nella vita di comunità e nel ministero e godano di portare la propria croce per seguire il Signore.

Non trascurino i mezzi umani, ma soprattutto credano nella Parola del Signore e confidino nel suo aiuto.

24/b Nell'esercizio personale della mortificazione corporale agiscano con prudenza, secondo le ispirazioni di Dio e il consiglio del direttore spirituale.

24/c Il Signore ama chi dona con gioia. Per aderire all'insegnamento del Signore di dare la vita perché altri abbiano vita, i confratelli non abbiano paura di ricercare forme di donazione sempre più generose anche a costo di sacrificio, specialmente nei tempi liturgici forti. Si dispongano con l'astinenza e il digiuno cristiano a celebrare le feste della Madonna: Immacolata Concezione, Annunciazione del Signore, Beata Vergine del Carmelo, Assunzione, la festa locale della Madonna e la solennità di S. Giuseppe Calasanzio.

POVERTÀ

25. I congregati, arricchiti dai doni dello Spirito, abbracciano volontariamente la povertà per seguire Gesù Cristo, che, da ricco, si fece povero per amore nostro. Intendono così manifestare i beni celesti già presenti in questo mondo e testimoniare la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo (*cf. can. 600*).

26. Perciò, i congregati:

1. Consacrano la loro povertà con il voto, in virtù del quale rinunciano al diritto di usare e di disporre dei beni materiali, senza il permesso dei Superiori.
2. Conservano la proprietà dei beni patrimoniali e la capacità di acquistarne altri. Prima della professione temporanea fanno la cessione dell'amministrazione dei propri beni e dispongono dell'uso e dell'usufrutto dei medesimi (*cf. can. 668 § 1*).
3. Inoltre, prima della professione perpetua redigono il testamento civilmente valido. Per modificare le disposizioni testamentarie, qualora lo richiedano giusti motivi, e per compiere qualsiasi altro atto relativo ai propri beni, hanno bisogno della licenza del Superiore maggiore (*cf. can. 668 § 2*).

27. Dopo dieci anni di professione perpetua, nei Paesi dove è possibile, possono rinunciare liberamente a tutti i propri beni o a parte di essi, col permesso del Preposito generale, previo consenso del suo Consiglio e il parere favorevole del proprio Superiore maggiore, purché abbiano la possibilità di guadagnarsi la vita con l'esercizio di una professione o di un mestiere e sotto condizione espressa di nulla esigere dalla Congregazione in caso di escaustrazione, perdita dello stato clericale o dimissione, salvo il prescritto del can. 702 § 2. Tale rinuncia si faccia in segreto e in forma civilmente valida.

28. Sull'esempio della prima comunità di Gerusalemme, che aveva un cuor solo ed un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro in comune, i congregati mettono insieme, in perfetta comunione di beni, il lavoro e ogni provento, sentendosi partecipi e corresponsabili dell'amministrazione della propria casa e

della Congregazione; ricevono dalla comunità quanto è loro necessario per la vita e l'apostolato senza avere con sé nulla di proprio o in uso perpetuo ed esclusivo.

28/a Tra le varie case della Congregazione ci sia comunione di beni, nel rispetto del Diritto universale e del Diritto proprio..

28/b A mensa sappiano accontentarsi di ciò che la famiglia religiosa mette a disposizione; fuori dalla refezione comune, ciascuno ricordi il dovere della cristiana mortificazione.

29. I confratelli mettono a disposizione della Congregazione e del suo servizio ministeriale dell'educazione cristiana della gioventù, per mezzo dei Superiori locali o Superiori maggiori, tutto ciò che acquistano per propria industria o a motivo dell'Istituto, e tutto ciò che ricevono come donazione, stipendio o compenso del proprio lavoro, pensione, sussidio o assicurazione (cfr. can. 668 § 3).

29/a I membri professi della Congregazione, a norma del Diritto universale e del Diritto proprio, mantengono la capacità di essere titolari del diritto di proprietà sui loro beni patrimoniali, mobili e immobili. Se nel periodo nel quale essi appartengono alla Congregazione in quanto professi, anche di voti temporanei, dovessero essere destinatari di beni immobili o mobili, la proprietà dei detti beni dovrà essere intestata alla Congregazione, qualora la donazione venga effettuata in quanto religiosi appartenenti alla stessa.

29/b Quando un confratello riceve un invio missionario e si trasferisce di comunità o anche da una nazione all'altra, colga con spirito di libertà e purificazione questa occasione e renda più completo ed evangelico il distacco dai beni temporali, portando con sé solo quello che è strettamente necessario, secondo la Parola del Signore.

29/c La perfetta comunione dei beni, come esigono le nostre Costituzioni, deve manifestarsi soprattutto nell'uso del denaro. Ogni confratello si serva del denaro con spirito di povertà autentica secondo l'esempio di vita dei Venerabili Fondatori, sempre a servizio del carisma, e con responsabilità renda conto a chi di ragione di questo uso.

29/d I confratelli conservino tutto nel migliore stato, specialmente quanto affidato a loro. A nessuno è permesso donare, scambiare o vendere oggetti affidati a suo uso o che appartengono alla casa, senza il permesso dei Superiori.

30. Ci sia sostanziale uniformità tra le varie comunità e parti territoriali della Congregazione per quanto riguarda l'abitazione e il tenore di vita personale e comunitario. Tutti, ricordando quanto i Fondatori hanno lasciato come testamento e come impegno primario ai Superiori,

seguano fedelmente quanto questi stabiliscono perché sia conservato il prezioso tesoro della povertà.

31. I congregati si servano dei mezzi umani e materiali con gratitudine a Dio, ma non pongano in essi eccessiva fiducia e ne tengano distaccato il cuore, per rendere più puro il loro zelo apostolico e missionario.

31/a Sebbene la Congregazione, le sue parti territoriali e le singole comunità abbiano diritto di possedere il necessario per il sostentamento e le opere, tuttavia sono tenute ad evitare ogni forma di lusso, di lucro e di accumulazione di beni (cfr. can. 634).

32. I congregati gioiscano di essere poveri e umili nello spirito e nella pratica quotidiana, a livello individuale e comunitario. Potranno così comprendere e amare i poveri che sono i preferiti della Congregazione e troveranno più facile dedicarsi gratuitamente all'educazione dei giovani, dando evangelica testimonianza di disinteresse e di carità.

32/a Sappiano essere sensibili alle condizioni sociali del luogo dove il Signore li ha inviati e si adeguino con gioia alla eventuale povertà sociale ed economica con spirito di povertà evangelica.

32/b Usino vestiti semplici e alieni da vanità mondane e da negligenza, oggetti personali e arredamenti di semplice fattura. Coltivino la mortificazione e insieme lo spirito di povertà, non dimenticando la condizione di poveri.

33. Tutti, in particolare i Superiori, vigilino affinché non si introducano mai forme di vita contrarie allo spirito della Congregazione in ciò che riguarda la povertà. Essa infatti è per noi un bene così grande che tutti devono amarla di cuore come vero e inestimabile tesoro e difesa ferma e valida della Congregazione.

OBEDIENZA

34. I congregati con la professione dell'obbedienza donano completamente a Dio la propria volontà, come sacrificio di se stessi, e cooperano al piano divino di salvezza.

35. A imitazione di Cristo che venne per fare la volontà del Padre, si sottomettono con fede ai Superiori nei quali vedono e accolgono il Signore.

Col voto di obbedienza si assumono l'obbligo di obbedire ai legittimi Superiori in ciò che riguarda la vita della Congregazione secondo le Costituzioni, purchè quelli comandino secondo queste.

Tendono inoltre alla perfezione della virtù e obbediscono nelle grandi e nelle piccole cose con spirito di fede e di amore (cfr. can. 601).

35/a In forza del voto ognuno è gravemente tenuto a obbedire quando il legittimo Superiore dà un ordine espresso e formale in nome dell'obbedienza.

Il Superiore lo faccia molto prudentemente e nei casi più gravi; allora esprima la sua volontà con formula adeguata scritta e firmata oppure orale e pronunciata alla presenza di due testimoni.

36. Anche in virtù del voto, fedeli alla tradizione dell'Istituto, i religiosi professano sincera obbedienza al Papa e per lui pregano ogni giorno; accettano con prontezza le disposizioni della Sede Apostolica che i Superiori avranno cura di portare a conoscenza di tutti (*cfr. can. 590; 592 § 2*).

37. Si sentano inseriti nella Chiesa locale e prestino obbedienza e rispetto al Vescovo diocesano a norma del Diritto universale (*cfr. can. 678 – 683*).

37/a In ogni comunità si celebri una Santa Messa di suffragio in occasione della morte del Papa o del Vescovo diocesano. Si celebri pure una Santa Messa per l'elezione del nuovo Pontefice.

38. I nostri religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano di religione o di morale, hanno bisogno della licenza del Superiore maggiore oltre a quella dell'Ordinario del luogo (*cfr. can. 832*).

39. Ogni comunità costituisce nel Signore una vera famiglia. I confratelli obbediscano perciò con esattezza e prontezza, con gioia e umiltà a chi è padre. Con la carità, la preghiera e l'obbedienza rendano meno oneroso il compito dei Superiori, che servono la comunità e dovranno rendere conto a Dio delle anime loro affidate.

39/a Ogni confratello in spirito di comunione e corresponsabilità collabori con tutti quelli che sono responsabili di opere o iniziative a livello di parte territoriale, in ciò che riguarda il loro ufficio specifico.

40. I confratelli facciano conoscere le proprie idee e proposte, espongano quanto credono necessario alla propria vita e alla propria attività apostolica, disposti sempre a sottomettersi alla decisione dei Superiori.

40/a I congregati mettano a disposizione dei Superiori le energie di natura e di grazia, consapevoli che, quanto più si eserciteranno nell'abnegazione di sé, tanto più crescerà il loro fervore nel servizio di Dio.

41. I religiosi nel domandare e i Superiori nel concedere dispense tengano presente l'importanza di perseverare nella vita comune e nella povertà e il pericolo che si introducano abusi.

42/a I religiosi sono liberi di comunicare con le autorità della Congregazione e della Chiesa. Avvertano però di notificare sempre nelle loro richieste o proposte i precedenti rapporti avuti con i Superiori, i permessi o i divieti da loro ricevuti.

42. I Superiori cerchino, con la loro premura verso i confratelli, di esprimere la carità con cui Dio li ama. Senza rinunciare all'autorità di decidere e di comandare, suscitino l'interessamento di tutti e la comune cooperazione; favoriscano la continuità del dialogo e sostengano con prudenza e discrezione i singoli confratelli nel loro impegno e nelle loro difficoltà (*cfr. can. 618 - 619*).

43. I congregati, portando la loro croce dietro a Cristo, obbediente fino alla morte e perciò glorificato dal Padre, vivano l'obbedienza come quotidiana offerta a Dio gradita. Potranno così sperimentare che essa, lungi dal diminuire la dignità dell'uomo, lo aiuta a svilupparsi perché accresce la dignità dei figli di Dio.

CAPITOLO III

Il nostro apostolato

*«Dunque eccitare ed accendere sempre più una particolare tenerezza verso la gioventù, a ciò spinta dal gusto che si dà a Dio, che l'ama con affetto distinto e dal gran bene che si fa ad essa»
(P. Antonio Angelo Cavanis)*

44. I congregati, in virtù della loro vocazione cristiana e in modo speciale della professione religiosa, si dedicano all'apostolato con la stessa dedizione dei Fondatori per radicare e consolidare nelle anime il Regno di Dio. La loro azione apostolica, per essere efficace, deve svolgersi in intima unione con Cristo nella Chiesa, nella testimonianza della vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza, secondo la vocazione a cui sono stati chiamati (*cfr. can. 673*).

L'EDUCAZIONE CRISTIANA DELLA GIOVENTÙ

Il fine dell'educazione cristiana

45. L'educazione cristiana tende a far sì che i giovani raggiungano una conveniente maturità umana, in un ambiente permeato di spirito evangelico, di libertà e di carità, prendano sempre maggiore coscienza del dono della fede, imparino ad adorare Dio Padre in spirito e verità, vivendo la propria vita secondo l'uomo nuovo nella giustizia e nella santità.

45/a Gli educatori Cavanis preparino i giovani al servizio per il Regno di Dio, aiutandoli a inserirsi responsabilmente nella vita e attività della parrocchia e della

scuola, nei movimenti ecclesiali, e nelle diverse iniziative che promuovono la cultura e il bene della società.

46. Poiché la formazione alla vita cristiana è il fine principale della loro opera, i congregati conducano i giovani a Dio per mezzo di Cristo. Con la partecipazione alla vita liturgica insegnino loro ad arrivare alla preghiera sincera e a inserirsi pienamente nel Corpo di Cristo per mezzo dell'Eucaristia e degli altri Sacramenti.

Facciano loro riconoscere la preminenza della Madre di Dio, stimolandoli a un filiale amore verso di Lei e all'imitazione delle sue virtù.

Caratteristiche dell'educazione Cavanis

47. I congregati abbiano una grande stima per l'apostolato educativo tra i giovani. Memori delle parole del Maestro "Lasciate che i fanciulli vengano a me", li accolgano con amore, esercitando il compito di padri più che di maestri.

47/a Poiché i giovani sono persone recanti in sé la dignità di uomini e di figli di Dio, gli educatori instaurino con ognuno di essi un dialogo e un rapporto personale; si sforzino, rispettandone la libertà, di conoscerne il carattere e i problemi per portarli ad assumere le proprie responsabilità alla luce della sapienza cristiana.

48. I congregati considerino come impegno conseguente alla loro professione religiosa la più generosa disponibilità di se stessi all'educazione dei giovani, in particolare nei riguardi della scuola, riconosciuta costantemente dai Fondatori e dalla tradizione dell'Istituto come mezzo principale per giungere alla loro formazione.

48/a Gli educatori si preparino concretamente al difficile compito dell'educazione assimilando di cuore la spiritualità Cavanis e con una accurata specializzazione nei vari campi della formazione e dell'insegnamento, ciascuno secondo le capacità e le disposizioni naturali, in armonia con le necessità e gli orientamenti della Congregazione.

49. Nei nostri Istituti i congregati si dedichino alla scuola e alle altre attività educative del tutto gratuitamente. Ciò consentirà alla Congregazione la continua presenza dei poveri nelle sue opere e ai singoli religiosi la necessaria libertà da considerazioni umane.

50. Accolgano giovani di ogni classe sociale, poiché tutti coloro che hanno bisogno di educazione hanno un titolo sufficiente per riceverla dall'Istituto.

Memori dell'esempio del Signore, mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio, li cerchino attivamente per poterli servire, ricordando che la Congregazione fu istituita principalmente per l'educazione della gioventù povera e abbandonata.

50/a Nelle nuove fondazioni i Superiori scelgano preferibilmente ambienti poveri e nell'ammissione alle nostre opere si dia la preferenza ai poveri.

50/b Per andare incontro ai giovani bisognosi e permettere loro di mettere a frutto il dono inestimabile dell'educazione, non esitino a sollecitare la generosità e la carità delle persone generose e a destinare parte dei contributi della comunità per questo fine.

50/c La gestione economica delle attività educative sia separata dalla gestione della comunità religiosa.

50/d I religiosi si dedichino con amore disinteressato, come veri padri, all'azione educativa, rifiutando, di comune accordo, qualsiasi donazione offerta dagli alunni o dalle loro famiglie a titolo di ricompensa manifesta o implicita.

51. L'azione educativa è potenziata dal carisma dell'Ordine sacro. I congregati sacerdoti sono consacrati testimoni e portatori della Parola di Dio anche in ogni forma di ricerca e di trasmissione della cultura.

Inoltre, per titolo speciale di paternità, sono i confidenti discreti e pazienti, gli animatori ottimisti, il segno della speranza anche quando è difficile sperare.

I MEZZI EDUCATIVI

52. La Congregazione, sapendo che l'opera educativa è tanto vasta quanto sono vaste le necessità dei giovani, riconosce suo spirito autentico l'andare a essi con tutti i mezzi ritenuti più efficaci e opportuni.

53. Il principale servizio che l'Istituto rende alla Chiesa e alla società nel campo educativo è la scuola. Essa deve far sì che la conoscenza del mondo, della vita e dell'uomo, che gli alunni acquistano, sia illuminata dalla fede.

I Cavanis rendano la scuola sempre più efficace, tenendo nella dovuta considerazione le attese della società e dei giovani, e anche ottemperando al desiderio e alle prescrizioni della Chiesa (*cf. can. 801*). Vi si dedichino con tutte le doti di mente e di cuore, che la vocazione sa potenziare, e curino la propria preparazione con disponibilità costante di rinnovamento e di adattamento.

53/a I confratelli orientino ogni sforzo e attività per mantenere sempre un buon livello di serietà e di pratica cristiana in tutti i nostri ambienti educativi. Si preparino assimilando la spiritualità e il carisma e si tengano aggiornati negli studi e nei metodi pedagogici come in ogni altro ramo del sapere.

53/b Nel caso che il compito di dirigere le scuole o altri ambienti educativi sia affidato ai laici, si stabiliscano chiaramente le rispettive competenze nell'organizzazione, nella didattica e nella formazione, per favorire il lavoro e le iniziative.

54. Le comunità dedite alla scuola procurino che questa venga integrata da un complesso di mezzi educativi, tra i quali la catechesi, la direzione spirituale, le ricreazioni sane e formative, le associazioni giovanili a carattere apostolico, culturale, sportivo, gli strumenti di comunicazione sociale.

54/a La Chiesa dichiara la catechesi mezzo educativo suo proprio, particolarmente efficace quando sia impartita in maniera rispondente alla sensibilità moderna. Perciò si dia la massima importanza all'educazione catechistica e all'insegnamento della Religione (cfr. can. 778).

54/b Nei nostri ambienti educativi ci siano uno o più religiosi che si dedichino alla direzione spirituale dei giovani e li aiutino a scoprire il senso della vita, la loro vocazione e missione come figli di Dio e discepoli di Gesù.

54/c La comunità degli educatori valorizzi con serio e costante impegno "l'oratorio", che nella nostra tradizione Cavanis è sempre stato uno dei momenti più significativi ed efficaci di tutta l'attività educativa ed apostolica.

54/d Si stabilisca, si programmi, si realizzi la festa del nostro patrono San Giuseppe Calasanzio e la festa dei Fondatori in tutte le nostre attività.

54/e Gli esercizi spirituali e gli incontri di formazione sono mezzi favorevoli e fruttuosi dell'opera educativa Cavanis. Per questo siano programmati, realizzati e verificati costantemente per adattarli sempre meglio alla sensibilità dei ragazzi e dei giovani.

54/f Gli educatori, per mezzo di opportune iniziative, facciano in modo che gli ex-alunni rimangano uniti alla proposta educativa dei Fondatori, favoriscano lo scambio di esperienze, incontri di studio e di preghiera e il necessario inserimento nel tessuto della società.

55. In ogni ambiente educativo della Congregazione, soprattutto nelle scuole di ogni grado, educatori, genitori e giovani costituiscano un'autentica comunità educativa in cui tutti portino il proprio contributo per il conseguimento delle mete formative.

55/a I Superiori maggiori, alla luce del Progetto Educativo Cavanis (PEC), curino annualmente in sintonia con gli educatori, in ogni unità educativa della loro parte territoriale, una seria programmazione delle mete da raggiungere e la opportuna verifica.

55/b Gli insegnanti ed educatori laici, in conformità alla tradizione, siano scelti con cura, vengano formati nella spiritualità e nel carisma per svolgere un'opera educativa in piena unità di intenti, secondo l'esempio dei Fondatori.

55/c Si educino i giovani e i ragazzi alla libertà, alla responsabilità e a sostenere un ruolo attivo nella vita della comunità educativa, nelle iniziative di carattere sociale e nella conoscenza delle problematiche mondiali.

55/d I genitori sono i primi educatori dei figli; si solleciti perciò la loro collaborazione e il loro inserimento nella comunità educativa.

55/e Gli educatori esercitino il loro ministero in accordo e unione con i Pastori e i movimenti apostolici della Chiesa locale; favoriscano una conveniente collaborazione con gli ambienti educativi di altre istituzioni; sostengano quelle iniziative private e pubbliche, ecclesiastiche e civili che tendono a promuovere la difesa dei valori fisici e morali dei giovani.

56. I congregati, fiduciosi nell'aiuto del Signore, siano perseveranti nelle difficoltà e negli insuccessi. Sappiano sperare e aspettare il frutto delle loro fatiche, contenti anche se Dio affiderà ad altri la mietitura.

Preghino ogni giorno per i giovani che, per mezzo loro, il Signore chiama alla salvezza.

GLI ESERCIZI SPIRITUALI

57. La Congregazione si dedica agli esercizi spirituali come compito specifico del suo apostolato; con la predicazione e con la direzione di case proprie, offre questa fonte di conversione, di santità e di impegno apostolico ad ogni categoria di persone.

58. I Superiori curino che nella Congregazione vengano preparati dei sacerdoti che possano attendere alla predicazione degli esercizi spirituali e ai ministeri connessi.

58/a I Superiori maggiori dedichino una attenzione particolare a quelle case e opere della Congregazione dove si promuovono incontri di spiritualità, di preghiera, di formazione permanente, inviando a questa missione confratelli e laici preparati.

58/b Si studi concretamente la possibilità di organizzare incontri di spiritualità anche nelle case non espressamente destinate a questo ministero, approfittando dei periodi più favorevoli.

59. In forza della sacra ordinazione i congregati sacerdoti e diaconi hanno il dovere di predicare il Vangelo. Essi svolgono questo compito specialmente nella educazione dei giovani, nell'opera degli esercizi spirituali e nel ministero della Parola rivolta al popolo di Dio (*cfr. can. 762*).

Tengano presente che la predicazione, preparata nello studio e nella preghiera, deve essere nutrita di Sacra Scrittura, adatta alla capacità degli ascoltatori e rispondente alle loro necessità spirituali.

ALTRE FORME DI APOSTOLATO

60. L'apostolato specifico della Congregazione costituisce una preziosa e qualificata forma di collaborazione ecclesiale. I congregati ricordino che la loro missione non è limitata e ristretta, ma partecipa all'ampiezza universale di quella della Chiesa, va esercitata a nome e per mandato di questa e deve essere eseguita sempre in comunione ecclesiale (*cf. can. 675, § 3*).

Perciò incrementino le loro opere, ma vengano incontro anche alle necessità spirituali della Chiesa locale, collaborando con il clero diocesano, con gli altri religiosi e con i laici impegnati.

60/a I congregati e le comunità osservino quanto i Vescovi stabiliscono per il culto divino, la cura delle anime, la predicazione al popolo, l'educazione morale e religiosa dei fedeli (cf. can. 678 ss).

60/b I religiosi si dedichino generosamente alle attività pastorali, in particolare alla pastorale familiare e giovanile, alla formazione alla vita consacrata e al sacerdozio.

60/c I Superiori permettano che alcuni congregati collaborino in attività apostoliche speciali, come la direzione e l'assistenza spirituale di associazioni, anche di ambito interdiocesano, e partecipino di iniziative di cultura umana e religiosa.

60/d Opera di carità e di comprensione è svolta nella assistenza spirituale alle religiose. Si prestino di buona volontà a questo, se non esistono motivazioni contrarie.

APOSTOLATO MISSIONARIO

61. La Congregazione accoglie volentieri l'invito della Chiesa a estendere la propria opera dove maggiori e più urgenti sono le necessità di istruzione ed educazione cristiana della gioventù. Nello svolgimento dell'apostolato missionario essa si dedica particolarmente alla educazione della gioventù povera e abbandonata.

61/a Lo stile di vita dei nostri missionari si adegui alle condizioni dell'ambiente in cui operano, perché la loro testimonianza risulti più credibile, soprattutto fra gli umili e i poveri.

61/b Per un pieno inserimento nella mentalità e nella cultura locale, sarà cura di ciascun missionario assimilare la lingua, i costumi, le tradizioni e prendere conoscenza della pastorale locale e dei problemi sociali.

61/c I missionari collaborino con i Vescovi, con il clero diocesano, con le altre famiglie religiose e con i laici impegnati. Cooperino con le autorità civili locali e con gli organismi nazionali e internazionali nelle loro iniziative di promozione umana, salva restando l'indole e il fine della Congregazione (cfr. can. 680).

61/d Curino la ricerca e la formazione di vocazioni all'Istituto, essendo desiderabile che le opere della Congregazione in una data regione vengano assunte quanto prima dai confratelli del luogo.

61/e Nelle diverse parti territoriali, gli studenti religiosi siano formati a una forte spiritualità missionaria; i confratelli e i laici siano sensibili e disponibili all'azione missionaria.

MINISTERO PARROCCHIALE

62. Per andare incontro ai giovani, far conoscere e sviluppare il nostro carisma, rispondendo nel contempo alle necessità della Chiesa locale, il Preposito generale con il consenso del suo Consiglio può accettare il ministero parrocchiale.

62/a Quando un'opera di apostolato, un ufficio o una parrocchia vengono affidati all'Istituto, si stipulerà tra il Vescovo diocesano e il Superiore maggiore di quella parte territoriale, una convenzione scritta, nella quale saranno chiaramente definiti il lavoro da compiere, il numero dei religiosi impegnati e gli aspetti economici (cfr. can. 681 § 2).

62/b La responsabilità del servizio parrocchiale è affidata alla comunità religiosa, che svolgerà la sua attività sotto la guida del parroco.

62/c Il parroco viene nominato dal Vescovo diocesano su presentazione del Superiore maggiore, col consenso del suo Consiglio (cfr. can. 682 § 1).

62/d Nel ministero parrocchiale i religiosi si prendano particolare cura della gioventù e favoriscano una efficace pastorale delle vocazioni.

62/e I congregati, ai quali l'obbedienza affida forme di apostolato non specifico, conservino lo spirito dell'Istituto restando fedeli alle Costituzioni e sottomessi ai Superiori. Così, pur lavorando in ministeri diversi, tutti i religiosi si sentano fratelli, uniti dalla carità e dalla medesima vocazione.

COLLABORAZIONE CON I LAICI

63. La Congregazione accoglie, come fratelli nel Sangue di Cristo, col titolo di "Laici Cavanis", quei laici che, dotati di un forte senso di appartenenza, dopo un cammino di formazione, con un atto moralmente valido, si impegnano a condividere con i religiosi la spiritualità, il carisma e la missione dei Fondatori e a operare secondo lo spirito e le finalità proprie dell'Istituto.

63/a I Superiori maggiori nelle diverse parti territoriali si impegnino a:

- 1. rilanciare, potenziare e sostenere le iniziative di formazione dei laici, liberando risorse specifiche da destinare a questo scopo, a garanzia anche degli stessi percorsi formativi;*
- 2. avviare esperienze di comunione tra religiosi e laici, ispirate dal desiderio di approfondire la spiritualità Cavanis e caratterizzate dalla preghiera, dalla Eucaristia, dalla fraternità e dalla condivisione dei valori.*

CAPITOLO IV

LA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE

«Nella cura che si prende dalla nostra Congregazione della amata gioventù si usa speciale impegno per coltivare le vocazioni allo stato ecclesiastico troppo essendo fecondo e prezioso il seme celeste di una tale vocazione».

(P. Marco Antonio Cavanis)

PASTORALE DELLE VOCAZIONI

64. Tutti i congregati, memori delle parole del Signore "La messe è molta, ma gli operai sono pochi" (*Mt 9,37*), si impegnino con zelo e fiducia nella attività pastorale intesa a promuovere e coltivare le vocazioni. Sapendo che esse sono prima di tutto dono di Dio, faranno proprio l'invito di Cristo: "Pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe" (*Lc 10, 2*).

64/a Ogni giorno nelle nostre comunità si preghi per le vocazioni sacerdotali e religiose e, in particolare, per quelle al nostro Istituto.

64/b I religiosi sappiano che l'esempio di vita umile e operosa, vissuta nella fede, nella letizia interiore ed esteriore e nella carità fraterna, è il miglior invito ad abbracciare con gioia la vocazione propria della Congregazione.

65. Il Superiore locale è il primo responsabile della pastorale delle vocazioni nella casa a lui affidata.

65/a È dovere di ogni comunità locale promuovere e curare la pastorale delle vocazioni con i mezzi più efficaci, quali la scuola, i gruppi di impegno e di preghiera, la direzione spirituale, la predicazione, la catechesi; organizzare, in accordo con i piani pastorali della Chiesa locale, corsi, convegni di esperienza di vita comunitaria per aiutare i giovani che mostrino disponibilità alla vita sacerdotale, religiosa e missionaria.

65/b Tutti i giovani che il Signore ci fa incontrare, hanno diritto al nostro aiuto per orientare la propria vita secondo il Vangelo; vengano loro presentate, a tutte le età, anche le vocazioni più impegnative.

65/c Per accogliere ragazzi e giovani che manifestino segni di vocazione Cavanis, si valorizzino con il massimo impegno i seminari e tutte le strutture che la Congregazione ha a disposizione ma specialmente si coltivino comunità fraterne e ricche di spiritualità.

CAMMINO DI FORMAZIONE

66. Il fine di ogni formazione religiosa è la carità, vissuta in un particolare stile di vita.

Il giovane Cavanis, che vuole seguire Cristo povero, casto, obbediente, sia aiutato, ispirandosi alla testimonianza dei Fondatori, a crescere ogni giorno nell'amore filiale verso Dio Padre, secondo il dono dello Spirito Santo nella misura particolare di ciascuno, di modo che si faccia tutto nell'obbedienza umile e gioiosa alla volontà di Dio, in spirito di lode e di rendimento di grazia.

67. La Congregazione affida il giovane candidato al formatore come a una madre: "Prendi questo figlio e nutrillo per me"; il formatore deve essere quindi fervente nella carità e nella preghiera, fornito di dottrina nelle cose spirituali, prudente, fermo e amabile, in modo da offrire luce, aiuto e sostegno a coloro che gli sono affidati da Dio e che si aprono a lui nelle difficoltà, nelle incertezze e nelle tentazioni.

67/a I formatori favoriscano nei candidati la progressiva maturazione umana e cristiana. Li abituino alla conquista personale dei valori in un clima di fiducia e di responsabilità, a formare giudizi retti e ponderati sulle cose e sugli avvenimenti secondo i criteri della fede, ad approfondire la conoscenza dell'opera di Dio nelle loro anime, affinché siano in grado di fare, nella libertà, una scelta generosa del proprio stato di vita.

67/b I candidati siano gradualmente aiutati con amore e diligenza a esercitarsi nella vita religiosa, nell'umiltà e nella povertà evangelica, che portano a una continua conversione della mente e del cuore, a una maggiore docilità all'azione dello Spirito, dei Superiori e dei fratelli.

67/c Si dedichino volentieri all'orazione, rendendola familiare e continua mediante l'ascolto quotidiano della Parola di Dio; abbiano fame dell'Eucaristia e amino con tenerissimo affetto di figli la Madre di Dio, S. Giuseppe, sposo di Maria, gli Angeli custodi e S. Giuseppe Calasanzio, protettore della Congregazione.

67/d Durante il periodo di formazione, i candidati siano istruiti sulla storia dell'Istituto, arrivando a una conoscenza approfondita della vita e dello spirito dei Fondatori, per apprezzarne il carisma, e siano avviati a un graduale esercizio del nostro apostolato.

L'aspirantato e il postulato

68. L'aspirantato è il tempo in cui ragazzi e giovani prendono coscienza della vocazione e si sforzano di corrispondervi con fedeltà. Illuminati dallo Spirito Santo e con la guida dei formatori, raggiunta una maturità umana e spirituale più vigorosa, cominciano a gustare la gioia di una donazione totale a Dio.

69. Il postulato è il periodo necessario per l'immediata e intensa preparazione al noviziato. Esso ha lo scopo di far giungere a un giudizio sulle attitudini e sulla vocazione del giovane, di verificarne il grado di cultura religiosa, di completarla nella misura ritenuta necessaria e di permettergli un passaggio progressivo alla vita del noviziato.

69/a Il periodo del postulato si svolge di norma in una casa religiosa della Congregazione che offra un ambiente formativo idoneo, sotto la guida di un confratello. Questo periodo, per essere efficace, non sia inferiore a sei mesi e non superi i due anni.

69/b L'ammissione al postulato spetta al Superiore maggiore che deciderà in base alla presentazione della equipe dei formatori e alle indicazioni precise della Ratio

Institutionis Cavanis (RIC).

70. Il postulante potrà essere ammesso al noviziato al termine degli studi medio-superiori o, in ogni caso, non prima di aver compiuto i diciotto anni, dietro domanda scritta al Superiore maggiore, il quale col consenso del suo Consiglio decide l'ammissione, tenendo presenti le prescrizioni del Diritto universale e il parere espresso dai responsabili della formazione (cfr. can. 641; 642).

Il noviziato

71. Il noviziato è un tempo di particolare passaggio del Signore, un periodo di studio e di ricerca utile per una conveniente conoscenza ed esperienza della vita religiosa ed apostolica della nostra Congregazione. Esso permette una maggiore valutazione dell'idoneità dei novizi.
72. Nelle ammissioni al noviziato e alle professioni, l'idoneità dei candidati sia accertata a norma del Diritto universale, del Diritto proprio e alla luce della esperienza e delle sane tradizioni dell'Istituto (cfr. can. 641 – 645 § 4).

72/a Non si ammetta nessun candidato al noviziato senza un'accurata consultazione sulla sua condotta in famiglia e nella comunità. Si accerti che il candidato sia adatto alla normale convivenza comunitaria e dimostri interesse per le attività correlate al nostro carisma. In più, si osservi attentamente la disponibilità al lavoro, alla preghiera e allo studio.

73. La formazione dei novizi e dei religiosi è affidata ai rispettivi Padri Maestri. Questi, nominati dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio e la ratifica da parte del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, devono essere sacerdoti professi perpetui da almeno cinque anni e avere almeno trenta anni di età.

73/a Il Padre Maestro osservi diligentemente le manifestazioni affettive o altri comportamenti estranei all'ambiente formativo o le velleità del candidato. Tali accertamenti siano comunicati immediatamente al Superiore maggiore

73/b L'ingresso al noviziato sia preceduto da un corso di esercizi spirituali non inferiore a cinque giorni. Si dia inizio al noviziato con una semplice cerimonia secondo il nostro rituale.

74. In tutto ciò che riguarda il noviziato, quale l'erezione, la soppressione o il trasferimento della sede del medesimo, la sua validità, tempi, modalità, contenuti, il Maestro e la formazione dei novizi e altre questioni annesse, si osservi il Diritto universale e il Diritto proprio (cfr. can. 647 – 653).
75. Il noviziato, per essere valido, deve essere compiuto in una casa canonicamente eretta e regolarmente a ciò destinata dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio. Se

particolari esigenze di carattere formativo lo richiedano, il Superiore maggiore può autorizzare il gruppo dei novizi a trasferirsi, durante determinati periodi, in un'altra casa della Congregazione da lui designata.

75/a In casi particolari e per eccezione il Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio, può permettere che un candidato faccia il noviziato in un'altra casa della Congregazione sotto la guida di un religioso idoneo, che faccia le veci del P. Maestro dei novizi.

76. Per essere valido, il noviziato deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato a norma del Diritto universale.

Un'assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi continui o discontinui rende invalido il noviziato. Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata.

77. Il P. Maestro nella formazione dei novizi sia coadiuvato da altri religiosi. I novizi accettino con semplicità di cuore la volontà divina che si esprime anche per mezzo di quelli che il Signore ha messo loro accanto come guide.

78. I novizi devono essere aiutati e guidati all'ascolto della Parola di Dio e alla preghiera personale e liturgica; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo, mediante la pratica dei consigli evangelici.

Per favorire il loro spirito di identità e di appartenenza all'Istituto, con lo studio e la pratica delle Costituzioni siano informati sull'indole, lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita della Congregazione ed educati all'amore alla Chiesa e ai pastori (*cf. can. 652 § 2*).

79. Il noviziato sia vicino al genere di vita che il novizio dovrà in seguito condurre. Il P. Maestro, sotto l'autorità dei Superiori maggiori, cerchi quindi di educare i giovani in modo che la loro vita religiosa in formazione e sviluppo sia compenetrata da spirito apostolico e l'azione apostolica sia animata da spirito religioso.

80. I novizi si esercitino nelle virtù lasciate in spirituale eredità dai Fondatori: l'uniformità alla volontà di Dio, la fiducia nella divina Provvidenza, la speranza, la gioia, la costanza, l'amore alla preghiera, al sacrificio, al lavoro e alla gioventù.

80/a Il silenzio e il raccoglimento sono il clima adatto per favorire la formazione dei novizi e facilitare loro lo spirito di preghiera.

PROFESSIONE TEMPORANEA

81. Con la professione dei voti il religioso si impegna di fronte a Dio e alla Chiesa a vivere più pienamente la propria consacrazione battesimale attraverso la pratica dei voti di castità,

povertà e obbedienza secondo le nostre Costituzioni e le disposizioni del Diritto universale (*cfr. can. 654*).

82. Con la professione temporanea, emessa per un periodo di tempo determinato (*cfr. can. 655*), il religioso viene incorporato alla Congregazione, ne indossa l'abito, quale segno esterno di consacrazione a Dio, e si impegna a osservare le nostre Costituzioni.
83. Spetta al Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio, previa una relazione del P. Maestro e dei suoi collaboratori, ammettere il novizio alla professione temporanea e alle successive rinnovazioni annuali.
84. La validità, il periodo di tempo per la durata della professione temporanea e successive rinnovazioni, così come tutte le altre questioni della medesima, la vita dei religiosi, modalità e contenuti della formazione, studi, scadenze e altro, siano osservate a tenore del Diritto universale (*cfr. can. 655 – 672*).

82/a Il rito e la formula della professione e della sua rinnovazione sono indicati nel nostro rituale approvato dalla Santa Sede. Il documento autentico, sottoscritto da chi professa, dai due testimoni e da chi riceve l'atto di professione, viene conservato nell'archivio della parte territoriale.

82/b Per motivi giusti e ragionevoli il Superiore maggiore, udito il suo Consiglio, può non ammettere un religioso alla rinnovazione dei voti o alla professione perpetua, tenendo presente il can. 689 § 1.

85. La formula della professione nella nostra Congregazione è la seguente: "IO.....DAVANTI A TE, REV.MO PADRE N.N., E IN COMUNIONE CON TUTTA LA CHIESA FACCIO IN PERPETUO (o per un anno) LA PROFESSIONE DEI VOTI DI CASTITÀ, POVERTÀ E OBEDIENZA SECONDO LE COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITÀ. COSI' DIO MI AIUTI".
86. Terminato il noviziato, il religioso professo, vivendo in comunità idonee e sotto la guida del formatore e dei suoi collaboratori, si impegnerà a sviluppare e a maturare la propria formazione umana, spirituale e professionale. Per questo si integrino in armonia la vita di fede, l'applicazione agli studi e le esperienze apostoliche, soprattutto nel campo del carisma Cavanis.
87. L'ammissione ai ministeri di lettore e accolito spetta al Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, previo parere del formatore e dei suoi collaboratori, a norma del Diritto proprio.

87/a I Superiori maggiori ammettano agli Ordini sacri soltanto quei candidati che, ad un serio esame, risultano essere di integri costumi e provate virtù, di aver fatto

profitto negli studi ed essere atti al diaconato o al presbiterato. Qualora persistano dei dubbi sulle attitudini e sui costumi di un candidato, non si permetta che venga ordinato.

87/b Il Superiore maggiore competente comunichi la notizia della professione perpetua e di ciascuna ordinazione dei suoi religiosi al parroco del luogo del loro Battesimo.

88. I fratelli possono essere ammessi ai ministeri di lettore e accolito e anche al diaconato permanente, se ciò sia motivato da vocazione specifica e da esigenze pastorali, tenute presenti le disposizioni del Diritto universale e del Diritto proprio.

PROFESSIONE PERPETUA

89. La professione perpetua è la totale e definitiva consacrazione del religioso a Dio e alla Chiesa nella nostra Congregazione.

Per essa egli gode di tutti i diritti dei congregati, acquista la voce attiva e passiva e assume tutte le proprie responsabilità.

90. L'ammissione alla professione perpetua e agli Ordini sacri è di competenza dei Superiori maggiori con la ratifica del Preposito generale, con il consenso dei loro Consigli, previo parere del formatore e dei suoi collaboratori a norma del Diritto universale e del Diritto proprio.

91. Per la professione perpetua il religioso, oltre ad aver emesso la professione temporanea validamente, deve avere almeno 21 anni compiuti e almeno tre anni di voti temporanei (*cfr. can. 658*).

La professione perpetua va emessa prima di ricevere il diaconato. Questo atto unico ed essenziale della consacrazione perpetua a Dio sia preceduto da un tempo di preparazione trascorso nel raccoglimento e nella preghiera che si concluderà con i prescritti esercizi spirituali.

92. Prima della professione perpetua il religioso faccia liberamente il testamento dei propri beni con atto civilmente valido (*cfr. can. 668 § 1 - § 4*).

92/a Le modalità relative al rito della professione perpetua sono analoghe a quelle indicate per la professione temporanea.

FORMAZIONE PERMANENTE

93. I congregati, anche dopo la professione perpetua e l'ordinazione sacerdotale, nel loro cammino di fedeltà e maturazione, che richiede un continuo rinnovamento e aggiornamento nella vita spirituale, intellettuale e pastorale, vivano la parola di Dio: "Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera" (*Ef 4, 24*).
94. La formazione permanente favorisce la crescita spirituale nella fedeltà personale alla vocazione, l'impegno nell'animazione vocazionale e l'attuazione responsabile del carisma. Per questo i Superiori e ciascun confratello prendano iniziative e programmino periodici incontri di spiritualità e di preghiera, di revisione e di aggiornamento pastorale (*cf. can. 661*).

PARTE SECONDA
LE STRUTTURE DI GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE
CAPITOLO I

Principi generali
ORDINAMENTO DELLA CONGREGAZIONE

95. La nostra Congregazione si articola in parti territoriali designate col nome di Province, Viceprovince, Regioni e Delegazioni, costituite a loro volta da comunità locali.
96. Alla Provincia presiede il Superiore provinciale, alla Viceprovincia il Superiore viceprovinciale, alla Regione il Superiore regionale, alle singole comunità presiede il Rettore o il Direttore, come responsabili diretti delle medesime e in collaborazione, subordinazione e comunione con il Preposito generale e il suo Consiglio.
97. Le Delegazioni, quali circoscrizioni costituite dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, sono sotto la sua responsabilità e sono regolate da un apposito Statuto approvato dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.
98. Le Delegazioni sono coordinate da un Delegato, nominato dal Preposito generale, che possiede potestà delegata.
99. Erigere, modificare o sopprimere qualunque parte dell'Istituto spetta al Preposito generale col consenso del suo Consiglio, previa consultazione dei religiosi interessati. Tali decisioni siano tempestivamente comunicate a tutti i congregati con la motivazione generale di tale atto.

100. Ogni religioso Cavanis, pur appartenendo giuridicamente alla parte territoriale nella quale ha emesso i voti, si consideri anzitutto incorporato alla Congregazione.

101. Il Preposito generale, per una necessità di Congregazione, ottenuto il consenso dell'interessato e dopo una dovuta preparazione, consultati i Superiori maggiori delle parti interessate, può trasferire un religioso da una parte territoriale all'altra.

101/a Tale trasferimento può essere a tempo determinato o indeterminato; nel trasferimento a tempo determinato che superi i sei mesi, il religioso assume i diritti e i doveri della parte territoriale in cui è stato trasferito;

101/b Tutti i religiosi devono essere ascritti a una casa o comunità. I novizi e gli studenti professi si considerino ascritti alla casa nella quale risiedono e alla parte territoriale dove essa è stata eretta.

AUTORITÀ

102. L'esercizio dell'autorità appartiene all'ordine stabilito da Dio, secondo quanto dice S. Paolo: "Non c'è autorità se non da Dio" (*Rom 13, 1*). Nella Chiesa la gerarchia ha ricevuto da Cristo il compito di ammaestrare, reggere e santificare il popolo di Dio. Essa, approvando le Costituzioni degli Istituti, conferisce l'autorità ai Superiori, attraverso il principio della gerarchia subordinata.

103. L'autorità è il servizio affidato ad un confratello che assume il compito di far crescere gli altri nell'unità e nella comunione per mezzo di una totale e incondizionata dedizione:

- a. nell'aver a cuore le persone e nel curare il loro cammino di santità;
- b. nel dare attenzione costante alla formazione, e in particolare alla formazione permanente;
- c. nel vigilare perché il carisma della Congregazione sia "amministrato" da servi buoni e fedeli come dono e talento da moltiplicare e diffondere (cfr. can 618)

104. A norma del Diritto universale, sono Superiori maggiori: il Preposito generale, i Superiori provinciali, i Superiori viceprovinciali, e i loro vicari (cfr. can. 620).

Gli altri Superiori sono i Superiori regionali, i Delegati, i Rettori o Superiori locali delle case canonicamente erette e delle famiglie religiose.

I religiosi che reggono una casa con autorità vicaria o delegata sono Direttori.

105. Tutti i Superiori, all'inizio del loro incarico, hanno l'obbligo di emettere la professione di fede e di prestare il giuramento di fedeltà al proprio ufficio, secondo la formula approvata dalla Santa Sede (cfr. *can. 833, 8°*).

105/a I Superiori maggiori non devono assumere incarichi che ostacolino l'adempimento del loro ufficio e dell'impegno precipuo per la formazione permanente dei religiosi.

106. Non abbiano cariche di governo, se non dopo un periodo di tre anni, quei religiosi che hanno già ricoperto dette cariche per il periodo massimo continuo previsto dalle Costituzioni.

106/a I Superiori hanno l'obbligo di risiedere nella propria casa e non se ne allontanino se non per motivi inerenti al loro ufficio, a norma del diritto proprio (cfr. can. 629).

107. I Superiori devono avere il proprio Consiglio e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera nei casi stabiliti dal Diritto universale e dal Diritto proprio (*can. 627 § 1*).

107/a Quando per porre l'atto è richiesto il consenso del Consiglio, il Superiore non vota, nemmeno per dirimere la parità.

107/b Ottenuto il consenso o ascoltato il parere del suo Consiglio, il Superiore ha la facoltà di porre l'atto di cui è stato trattato. Se invece non ha ottenuto il consenso o non ha richiesto il parere e pone l'atto, questo è invalido.

108. I Superiori hanno una particolare responsabilità nel promuovere la vita e lo sviluppo della Congregazione nella fedeltà allo spirito dei Fondatori e nell'osservanza delle Costituzioni.

109. I Superiori prima di tutto abbiano a cuore la propria santificazione e, fatti modello della comunità, promuovano quella dei confratelli anche con l'esempio.

Procurino che il loro governo sia fondato sulla fede e sulla prudenza; sia frutto di preghiera e di sincera ricerca della volontà di Dio. Esercitino l'autorità in spirito di servizio, con animo aperto e comprensivo, favorendo così un'obbedienza attiva e responsabile nel rispetto del principio di sussidiarietà.

110. Nel promuovere l'apostolato e la vita religiosa tengano sempre presente il bene delle persone, secondo quanto suggerisce il Signore stesso quando dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.

Le strutture perciò, convenientemente adeguate alle condizioni dei tempi, siano sempre ordinate allo sviluppo della vita personale e comunitaria.

111. I Superiori ascoltino volentieri i religiosi per conoscere meglio la volontà di Dio e promuovere l'unione delle forze per il bene della Congregazione e della Chiesa. I confratelli, da parte loro, facilitino le decisioni dei Superiori, collaborando responsabilmente soprattutto

nei Consigli e nei Capitoli.

112. Per mezzo dei Capitoli e dei Consigli di ogni grado, le comunità, traendo profitto dalle esperienze e dai carismi dei confratelli, in spirito di concordia e di fraternità periodicamente programmino e verifichino la vita religiosa, l'apostolato, la formazione e ogni altro aspetto della vita comunitaria.

112/a Alle riunioni dei Capitoli e dei Consigli di ogni grado, su invito del rispettivo presidente, possono intervenire, senza diritto di voto, dei laici Cavanis o degli esperti scelti anche fuori della Congregazione.

112/b I religiosi sorretti dalla fiducia in Dio e in spirito di servizio verso i confratelli, si sentano impegnati ad accettare le nomine e gli incarichi loro affidati dai Capitoli e dai Superiori e li adempiano nel modo migliore.

112/c La rinuncia ad una nomina ha effetto se accettata dalla competente autorità, che accoglierà la richiesta solo per giusto motivo.

113. I Superiori e i responsabili di qualsiasi grado possono essere trasferiti prima della scadenza del mandato ad altri incarichi o rimossi dal loro ufficio o incarico dal Superiore competente col consenso del suo Consiglio per il bene della Congregazione, di una parte territoriale o di una casa, per motivi importanti: fondazione o soppressione di una casa od opera; nomina a un incarico di particolare difficoltà o importanza; grave difetto o abuso nell'esercizio dell'autorità o nella organizzazione o altre gravi ragioni.

LE ELEZIONI

114. Nelle elezioni, per il bene della Chiesa e dell'Istituto, tutti abbiano fermo proposito di eleggere coloro che stimano adatti alla particolare carica o all'ufficio per prudenza, preparazione e spirito religioso (*cfr. can. 626*).

115. Nel conferimento degli uffici e nelle elezioni si osservi quanto disposto dal Diritto universale e dal Diritto proprio (*cfr. can. 147; 625, 626*).

115/a Se non è prescritto diversamente, nelle elezioni si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nei primi due scrutini, la relativa nel terzo. Se due o più candidati nel terzo scrutinio hanno ricevuto lo stesso numero di voti, si consideri eletto il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

Capitolo II

STRUTTURE DI GOVERNO GENERALE

CAPITOLO GENERALE

116. Il Capitolo generale oltre ad essere un importante avvenimento giuridico-amministrativo è un evento salvifico, un avvenimento ecclesiale e un incontro familiare di "discepoli che si riuniscono nel nome di Gesù", guidati dalla Parola e dallo Spirito Santo per attuare un sempre rinnovato servizio ai fratelli.

117. Il Capitolo generale, per il suo carattere rappresentativo dell'intero Istituto, è ed esercita la suprema autorità nell'intera Congregazione. Può essere ordinario o straordinario; si compone di membri ex officio e di membri eletti (*cfr. can. 631*).

Si celebra il Capitolo generale ordinario:

- a. per tutelare il patrimonio della Congregazione, cioè la sua natura, il fine, lo spirito e l'indole, così come le sane tradizioni (*cfr. can. 578*);
- b. per esaminare lo stato della Congregazione;
- c. per eleggere il Preposito generale e i suoi Consiglieri;
- d. per promuovere l'incremento e il rinnovamento della vita consacrata con una conveniente programmazione nei settori religioso, ministeriale, formativo e amministrativo;
- e. per un eventuale aggiornamento del Diritto proprio e delle strutture dell'Istituto.

118. Nel nostro Istituto il Capitolo generale si riunisce ordinariamente ogni sei anni e ogni volta che si deve fare l'elezione del Preposito generale.

In via straordinaria poi esso viene convocato quando lo richiede qualche grave motivo. In questo caso il Preposito generale deve avere il consenso del suo Consiglio.

119. Al Capitolo generale partecipano ex officio il Preposito, i Consiglieri, l'Economo generale, i Superiori provinciali, viceprovinciali, regionali e i religiosi eletti delegati di ogni Provincia, Viceprovincia, Regione e Delegazione. Il Preposito generale, con il parere del suo Consiglio può, quando ritenuto opportuno, invitare altre persone che diano il loro apporto al Capitolo, ma senza diritto di voto (*cfr. can. 631 § 2*).

120. Il numero dei delegati eletti deve essere superiore di almeno una unità quello dei membri ex officio. Il Capitolo si ritiene legittimo quando sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto.

120/a Tutti i Capitolari possono presentare propri contributi. Anche i singoli religiosi, circoscrizioni o gruppi di religiosi possono inoltrare al Capitolo, direttamente o tramite i capitolari, desideri e proposte (cfr. can. 631 § 3).

120/b L'indizione, la convocazione e la presidenza del Capitolo generale sono di competenza del Preposito generale. Se egli ne fosse impedito o si rendesse vacante per qualsiasi motivo il suo ufficio, tali atti spettano al Vicario generale.

120/c Il Preposito generale con il consenso del Consiglio può anticipare o differire di due o tre mesi la celebrazione del Capitolo generale.

120/d L'indizione del Capitolo generale viene fatta un anno prima dell'apertura del medesimo. Essa viene comunicata a tutti i religiosi con lettera circolare nella quale si indicano lo scopo principale del Capitolo, il luogo, la data di inizio, il numero dei delegati da eleggere e il tempo della loro elezione.

120/e Per la preparazione del Capitolo generale il Preposito generale con il consenso del suo Consiglio nominerà una commissione col compito di curare una consultazione dei religiosi di tutta la Congregazione.

120/f Detta commissione deve redigere, sotto la responsabilità del Preposito generale con il suo Consiglio, una relazione da inviare con sufficiente anticipo a tutti i capitolari.

120/g Il Capitolo generale è un avvenimento di grande importanza per la vita della Congregazione; tutti i religiosi vi diano il loro apporto nelle consultazioni preparatorie e nelle elezioni dei delegati e ne seguano le fasi con sincero interesse e fervorose preghiere.

Nel giorno di inizio del Capitolo generale in tutte le comunità si celebrino particolari liturgie, perché i capitolari agiscano secondo lo Spirito del Signore.

120/h I delegati e i loro sostituti vengono eletti secondo il numero fissato dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio un anno prima. Nel tempo stabilito nella lettera di indizione vengono eletti dai rispettivi Capitoli i delegati e i loro sostituti al Capitolo generale delle Province, Viceprovince, Regioni e Delegazioni. L'elenco dei delegati e dei sostituti va comunicato alla Segreteria generale e a tutti i religiosi della parte territoriale.

120/i La convocazione del Capitolo generale viene fatta dal Preposito generale tre mesi prima dell'apertura con lettera circolare.

120/j Tutti i membri del Capitolo generale hanno il dovere di intervenire alle adunanze capitolari, né potranno assentarsi senza una espressa licenza del Presidente.

120/k Nella celebrazione del Capitolo generale si devono osservare le prescrizioni contenute nel Diritto universale e nel Diritto proprio.

121. Nella elezione del Preposito generale si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nei primi tre scrutini. Se al terzo scrutinio nessuno risulta eletto, si procede a un quarto scrutinio, in cui hanno voce passiva i due che nel terzo scrutinio ebbero il maggior

numero dei voti. Se ciascuno dei due otterrà lo stesso numero di voti anche nel quarto scrutinio, rimane eletto il più anziano per professione e, a parità di questa, il più anziano per età.

122. Il Preposito generale deve essere sacerdote professore perpetuo da almeno dieci anni e avere almeno trentacinque anni di età. Il suo mandato dura un sessennio. Può essere rieletto per un secondo sessennio consecutivo. Per la terza elezione consecutiva si richiede la maggioranza dei due terzi dei voti dei capitolari; ma se anche al secondo scrutinio il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, perde la voce passiva.

122/a Il Preposito, con il consenso del suo Consiglio nomina gli Ufficiali generali che lo aiuteranno nel governo: Economo, Segretario, Procuratore, Postulatore e altri ancora.

122/b I Consiglieri e gli Ufficiali generali devono essere professi perpetui da almeno cinque anni. Il primo Consigliere e il Procuratore generale devono essere sacerdoti.

122/c Gli uffici di Procuratore generale, Economo generale, Segretario generale, non sono incompatibili tra di loro, né con l'ufficio di Consigliere.

123. Le deliberazioni del Capitolo generale, che hanno valore di legge fino al Capitolo successivo, non devono contenere alcuna disposizione contraria allo spirito delle Costituzioni e del Diritto universale e devono essere approvate a maggioranza assoluta. Ogni modifica al testo delle Costituzioni deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti e sottoposta alla approvazione della Santa Sede.

124. Il Capitolo generale con la maggioranza qualificata dei voti dei presenti può modificare o adattare convenientemente, in armonia con le Costituzioni, le Norme già in vigore, senza aver bisogno della successiva approvazione della Santa Sede.

IL PREPOSITO GENERALE

125. Il Preposito generale è padre, guida e responsabile davanti alla Chiesa di tutta la Congregazione. È suo impegno pastorale promuovere nei confratelli la fedeltà alla vocazione Cavanis in un clima di famiglia e nell'osservanza delle Costituzioni. Egli ha potestà ordinaria ecclesiastica di governo su tutti i religiosi, le comunità, le parti territoriali e i beni temporali nei limiti stabiliti dal Diritto universale e dal Diritto proprio; eserciti tale potestà ispirandosi all'esempio di Gesù maestro e servo.

126. Tra i doveri del Preposito generale verso tutti i confratelli si enumerano:

1. sostenere con la parola e l'esempio la devozione alla Chiesa e la fedeltà al suo Magistero;

2. assicurare e confermare l'identità e unità di tutta la Congregazione;
3. promuovere con ogni impegno la cura delle vocazioni e risvegliare con ogni mezzo la vita religiosa e comunitaria in tutta la Congregazione;
4. provvedere con la più grande diligenza possibile alla formazione dei giovani candidati nelle case provinciali e interprovinciali;
5. curare con ogni mezzo la formazione spirituale e professionale dei giovani religiosi, di modo che essa sia conforme agli impegni educativi della nostra vocazione; curare anche la preparazione al ministero degli esercizi spirituali dei sacerdoti che sembrano a ciò idonei.

127. Al Preposito generale spetta, per l'autorità conferitagli dal Diritto della Chiesa nei riguardi dell'intera Congregazione, su tutti i confratelli:

1. interpretare, mutare, abrogare le decisioni dei suoi predecessori;
2. porre atti di giurisdizione per il governo e la disciplina interna;
3. delegare qualche sua facoltà a norma del Diritto universale e del Diritto proprio;
4. tenere relazioni con tutte le autorità religiose e civili a nome della Congregazione;
5. partecipare personalmente o per mezzo di un suo delegato alle riunioni dei Superiori generali; mantenere la dovuta collaborazione con la Sede Apostolica;
6. sostenere con la sua autorità e prudenza gli altri Superiori, procurando che a tutti vengano prestati obbedienza e ossequio.

127/a Nelle parti territoriali non erette a Provincia, Viceprovincia o Regione spetta al Preposito generale:

- i. nominare i Rettori;*
- ii. assegnare a ogni religioso la propria casa;*
- iii. trasferire durante il triennio un religioso da una casa all'altra, previa consultazione dei Rettori delle case interessate.*

128. Il Preposito generale, almeno una volta durante il sessennio del suo governo, dovrà compiere di persona o per mezzo di un suo delegato la visita canonica alle parti territoriali e a tutte le comunità e case della Congregazione.

128/a Perché la visita canonica generale non risulti un duplicato della visita canonica provinciale, il Visitatore generale concentri la sua attenzione sui problemi veramente importanti per le comunità e le circoscrizioni. In modo speciale cerchi di promuovere la cura delle vocazioni, il rinnovamento comunitario, il nostro ministero e la formazione permanente. Insieme ai Superiori maggiori e ai loro Consigli esamini i problemi e le direttive generali e le linee operative delle circoscrizioni. Riunisca i vari gruppi per discutere i problemi e gli affari di maggiore importanza, in particolare a riguardo del carisma.

128/b Il Preposito generale, in forza della carica, ha i seguenti obblighi e le seguenti facoltà:

- a. *presentare alla Santa Sede, nel modo e nel tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto (cfr. can. 592);*
- b. *confermare l'elezione o avviare una previa consultazione in vista della nomina dei Superiori maggiori, gerarchicamente inferiori a lui (cfr. can. 625 § 3);*
- c. *presiedere, con diritto di voto, personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, i Capitoli provinciali e viceprovinciali, e confermare le elezioni in essi effettuate;*
- d. *facilitare l'arrivo al Capitolo generale dei desideri e proposte non solo delle parti territoriali o comunità locali, ma anche di qualunque religioso (cfr. can. 631 § 3);*
- e. *rispettare il diritto di difesa del religioso nei confronti del quale è in corso un procedimento di dimissione (can. 698);*
- f. *dimettere il religioso che abbia commesso i delitti previsti dal Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 695);*);
- g. *concedere, con il consenso del suo Consiglio, l'indulto di escaustrazione (cfr. can. 686 § 1);*
- h. *permettere, con il consenso del suo Consiglio, a un candidato di fare il noviziato in un'altra casa dell'Istituto (cfr. can. 647 § 2) ;*
- i. *per cause gravi e salva l'equità e la carità, col consenso del suo consiglio, può richiedere alla Santa Sede che l'escaustrazione sia imposta ad un membro dell'Istituto (cfr. can. 686 § 3);*
- j. *riammettere, con il consenso del suo Consiglio, chi al termine del noviziato o dopo la professione, è uscito legittimamente dall'Istituto, senza dovere ripetere il noviziato e stabilire il periodo di prova richiesto dal Diritto universale (cfr. can. 690 § 1);*
- k. *concedere, con il consenso del suo Consiglio, l'indulto a chi, durante la professione temporanea, per causa grave chiede di lasciare l'Istituto (cfr. can. 688 § 2);*
- l. *inoltrare alla Sede Apostolica la domanda del religioso di voti perpetui di lasciare l'Istituto, insieme con il voto suo e del suo Consiglio (cfr. can. 691);*
- m. *dimettere un religioso per le gravi cause indicate nel can. 696, procedendo collegialmente e in segreto, a norma del Diritto universale (cfr. can. 699 – 700);*
- n. *prendere parte all'elezione dei religiosi che parteciperanno al Sinodo dei vescovi (cfr. can. 346);*
- o. *ridurre gli oneri delle Messe dei legati a causa della diminuzione dei redditi (cfr. can. 1308 § 3 – § 5);*
- p. *aggregare al suo un altro Istituto di vita consacrata, rispettando l'autonomia canonica dell'Istituto aggregato (cfr. can. 580);*
- q. *dividere, a norma delle Costituzioni e del Diritto universale, l'Istituto in parti, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso (cfr. can. 581), o sopprimere le stesse (cfr. can. 585);*
- r. *compilare in altri codici, rivedere e adattare convenientemente secondo le esigenze del luogo e dei tempi, la normativa distinta dalle Costituzioni e dalle Norme (cfr. can. 587 § 4).*

129.L'accettazione della spontanea rinuncia al suo ufficio, che il Preposito generale credesse opportuno fare per giusti motivi, spetta alla Sede apostolica. Spetta pure alla Sede Apostolica

la rimozione del Preposito generale per grave motivo, a essa esposto dal Vicario generale con il consenso degli altri Consiglieri.

130. Rendendosi vacante l'ufficio di Preposito generale, il Vicario generale ne assume provvisoriamente la piena autorità, fino al successivo Capitolo generale, che deve essere celebrato entro sei mesi.

IL PREPOSITO GENERALE E IL SUO CONSIGLIO

131. Il Preposito generale risponde della sua attività di governo direttamente al Capitolo generale.

132. Nel governo della Congregazione il Preposito è aiutato da un Consiglio, composto da quattro Consiglieri eletti dal Capitolo generale. Essi vivono in stretta unione di intenti con il Preposito e lo assistono con carità e zelo, adempiendo anche i compiti particolari loro affidati. Il primo eletto dei Consiglieri è Vicario generale della Congregazione.

133. Nell'eleggere i Consiglieri generali è opportuno tenere conto, oltre che delle parti territoriali di cui è formata la Congregazione, della loro capacità di collaborare e di contribuire all'unità e all'efficienza del governo. La precedenza nel Consiglio è determinata dall'ordine di elezione.

134. Oltre a esprimere il loro parere o consenso nei casi prescritti dal Diritto universale e dal Diritto proprio, i Consiglieri generali aiutano il Preposito generale nell'attuare le delibere e la programmazione stabilite dal Capitolo generale. Essi svolgono una funzione di promozione, di verifica e di coordinamento della vita della Congregazione.

134/a Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e quando, a giudizio del Preposito, lo richiedano le necessità e i problemi della Congregazione. Salvo i casi di urgenza, la convocazione venga fatta con almeno una settimana di anticipo con lettera e comunicazione dell'ordine del giorno. La seduta è valida se, oltre al Preposito generale, vi interviene la metà dei Consiglieri. Tutti però devono essere stati convocati.

Sugli argomenti trattati in Consiglio si mantenga da tutti il segreto.

134/b È richiesto il consenso del Consiglio generale nei seguenti casi:

A. In rapporto alle persone:

- 1. ratificare l'ammissione alla professione perpetua e agli Ordini sacri fatte dai Superiori maggiori;*

2. *permettere a un religioso che lo richieda, di rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi;*
3. *permettere a un candidato di fare il noviziato in un'altra casa dell'Istituto;*
4. *concedere l'indulto di uscita dalla Congregazione a un religioso durante la professione temporanea e l'indulto di escaustrazione fino a tre anni a un religioso di voti perpetui;*
5. *riammettere in Congregazione, senza l'onere di ripetere il noviziato, il religioso che ne sia uscito legittimamente.*

B. In rapporto alle case o alle residenze:

1. *erigere o sopprimere Province, Viceprovince, Regioni e Delegazioni o mutare i confini di quelle già esistenti; approvare la scelta della sede di una casa provinciale o il suo trasferimento su proposta del relativo Superiore provinciale con il suo Consiglio;*
2. *erigere case con il consenso scritto del Vescovo diocesano o sopprimerle dopo aver consultato il medesimo;*
3. *erigere, sopprimere o trasferire la casa del noviziato, con decreto scritto;*
4. *accettare o rinunciare a parrocchie;*
5. *trasferire la sede della Curia generalizia, informata la Santa Sede.*

C. In rapporto alla legislazione:

1. *ratificare gli statuti provinciali, viceprovinciali e regionali;*
2. *stabilire qualche norma speciale giudicata necessaria per il bene della Congregazione fino al successivo Capitolo generale;*
3. *autorizzare esperimenti non previsti dal Capitolo generale per ciò che riguarda l'osservanza delle Costituzioni e delle Norme;*
4. *interpretare praticamente i dubbi e le difficoltà delle Costituzioni fino al successivo Capitolo generale;*
5. *dispensare in casi particolari, per tempo determinato e per giuste cause, anche tutta la Congregazione dall'osservanza di qualche norma disciplinare delle Costituzioni;*
6. *interpretare praticamente le disposizioni del Capitolo generale;*
7. *chiedere alla Santa Sede la sospensione di qualche prescrizione delle Costituzioni fino al successivo Capitolo generale.*

D. In rapporto alle cariche:

1. *scegliere i candidati alla carica di Provinciale; nominare i Superiori viceprovinciali e regionali; trasferire e rimuovere i Superiori provinciali, vice provinciali e regionali e i loro Consiglieri per ragioni stabilite dal Diritto proprio e accettare la loro rinuncia; ratificare previamente, prima che i nominativi siano comunicati, la nomina dell'Economo provinciale, vice provinciale e regionale;*
2. *nominare il Postulatore per le cause di beatificazione e canonizzazione;*
3. *ratificare la nomina del P.Maestro dei novizi e degli studenti; accettare la loro rinuncia, dimetterli;*

4. *deporre un Consigliere generale con la conferma della S. Sede, l'Economo generale, il Segretario generale e il Procuratore generale; accettare la rinuncia dei medesimi;*
5. *sostituire un Consigliere o un Ufficiale generale morto o impedito in perpetuo o dimissionario, fino al successivo Capitolo generale;*
6. *designare il Visitatore generale per la visita canonica a tutta la Congregazione;*
7. *nominare il rappresentante legale della parte territoriale quando non sia lo stesso Preposito generale.*

E. In rapporto al Capitolo generale:

1. *determinare il luogo e la data di un Capitolo generale;*
2. *stabilire il numero dei delegati e loro sostituti delle singole parti territoriali al Capitolo generale e le modalità della loro elezione;*
3. *convocare un Capitolo generale straordinario;*
4. *nominare la commissione preparatoria;*
5. *approvare la relazione del Preposito generale al Capitolo generale;*
6. *anticipare o differire di due o tre mesi la celebrazione del Capitolo generale ordinario;*
7. *portare, per motivi urgenti, variazioni alla programmazione stabilita dal Capitolo generale.*

F. In rapporto al Capitolo provinciale e viceprovinciale:

1. *presiedere personalmente o per mezzo di un suo rappresentante i rispettivi capitoli con diritto di voto; ratificare l'indizione del Capitolo provinciale e vice provinciale;*
2. *convocare un Capitolo provinciale o viceprovinciale straordinario;*
3. *autorizzare la celebrazione di un Capitolo provinciale o vice provinciale straordinario su richiesta del Superiore provinciale o viceprovinciale con il consenso dei loro Consiglio o della maggioranza assoluta dei Capitoli locali;*
4. *ratificare, prima che siano comunicati, gli atti conclusivi del Capitolo provinciale e viceprovinciale.*

G. In rapporto all'amministrazione:

1. *concedere il permesso per spese straordinarie, alienazioni e qualunque affare da cui la situazione patrimoniale dell'Istituto, della Provincia, della Viceprovincia, della Regione o della casa potrebbe subire detrimento; contrarre debiti; accettare donazioni, eredità e legati, con oneri; assumere obbligazioni e stipulare contratti. Queste operazioni vanno poste in atto osservando le norme delle leggi ecclesiastiche, le prescrizioni delle Costituzioni e del Diritto civile;*
2. *determinare e aggiornare i contributi delle parti territoriali alla Curia generalizia;*
3. *approvare i bilanci preventivi e consuntivi della Curia generale, delle Province e Vice province, delle Regioni e Delegazioni, con la loro situazione patrimoniale;*
4. *trasferire diritti e beni da una parte territoriale a un'altra della Congregazione.*

135. I Consiglieri generali, consci di essere responsabili del bene di tutta la Congregazione, prendano visione diretta dei suoi problemi, secondo i particolari compiti di ciascuno.

135/a La carica di Consigliere generale si intenda generalmente incompatibile con qualsiasi carica direttiva locale.

UFFICI GENERALI

136. Il Procuratore generale rappresenta ufficialmente la Congregazione presso la Sede apostolica per quanto concerne i reciproci rapporti.

137. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni temporali della Congregazione e della Curia generalizia. Controlla le amministrazioni delle parti territoriali, aiutandole a programmare e coordinare le operazioni di gestione economica e finanziaria.

138. L'Economo generale è nominato dal Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio e dura in carica un sessennio.

138/a Insieme all'Economo generale sia nominato dal Preposito generale con il parere del suo Consiglio anche un Vice-Economo generale. L'Economo e il Vice-Economo generale abbiano la necessaria preparazione per l'ufficio. Si avvalgano anche della competenza di periti laici.

138/b L'Economo generale, con l'aiuto dell'ufficio economico deve:

- 1. rivedere lo stato economico delle parti territoriali, delle case e delle opere, sulla base delle relazioni annuali delle medesime;*
- 2. sottoporre all'approvazione del Consiglio generale nei tempi stabiliti i bilanci delle amministrazioni delle parti territoriali della Congregazione e della Curia generalizia;*
- 3. mantenersi in relazione e scambiare opinioni con gli uffici economici della Congregazione;*
- 4. presentare al Preposito generale e al suo Consiglio proposte e soluzioni su questioni economiche e amministrative della Congregazione, come: i bilanci preventivi delle parti territoriali, la condivisione dei beni, le costruzioni, le operazioni bancarie, le alienazioni di beni;*
- 5. compilare una esatta relazione annuale sulla situazione economica della Congregazione per il Consiglio generale e una alla fine del sessennio per il Capitolo generale.*

138/c Qualora l'Economo generale sia un Consigliere, non ha diritto di voto per quanto riguarda il giudizio sulla sua gestione.

139. Il Segretario generale redige e firma gli Atti ufficiali della Congregazione, del Preposito generale e del suo Consiglio; coordina le varie attività degli uffici generali; custodisce l'archivio

della Congregazione e quello della Curia generalizia.

140. Per meglio adempiere i propri impegni, non solamente giuridici e amministrativi, ma specialmente pastorali e pedagogici, il Preposito generale, udito il suo Consiglio, può costituire opportuni organi e uffici di Curia, i cui membri gli garantiscano specifica e idonea collaborazione.

140/a A presiedere a ciascun ufficio sia possibilmente un Consigliere generale designato dal Preposito. Ogni ufficio svolgerà il suo lavoro secondo un proprio regolamento.

ASSEMBLEA DEI SUPERIORI MAGGIORI

141. Il Preposito generale convocherà in assemblea, con la partecipazione dei Consiglieri generali, i Superiori maggiori, almeno ogni due anni, quando non si celebra il Capitolo generale.

Scopo dell'assemblea è:

1. l'esame di particolari situazioni della Congregazione o delle sue parti territoriali;
2. la verifica dell'attuazione della programmazione approvata dal Capitolo generale;
3. la trattazione delle questioni di speciale importanza che interessano i rapporti tra le parti territoriali o che esigono una soluzione comune.

Detta assemblea ha carattere consultivo.

Capitolo III

STRUTTURE DI GOVERNO INTERMEDIO

LA PROVINCIA

142. La Provincia è una parte della Congregazione costituita da più comunità; essa dispone di adeguate strutture religiose, formative, pastorali, amministrative ed economiche sotto il governo di un Superiore provinciale ed eretta canonicamente dalla autorità competente (*cfr. can. 621*).

142/a Per erigere una Provincia si richiede ordinariamente che ci siano una consistenza numerica di religiosi adeguata, distribuiti in un congruo numero di comunità, la possibilità di vocazioni, di attuazione del carisma e di confratelli idonei per la direzione dei diversi centri di formazione, una stabilità apostolica e una sufficiente autonomia economica (cfr. can. 115 § 2; 621).

143. La sede giuridica della Provincia viene stabilita dal Capitolo provinciale con approvazione del Preposito generale e del suo Consiglio. In essa il Superiore provinciale ha la residenza

ordinaria. La sede giuridica, per ragioni giuste, col consenso del Preposito generale e del suo Consiglio può essere cambiata (*cf. can. 629*).

IL CAPITOLO PROVINCIALE

144. Il Capitolo provinciale, momento di particolare importanza per la vita spirituale, religiosa e apostolica della Provincia, è l'assemblea dei religiosi che rappresentano la Provincia. Nel suo ambito ha pieni poteri e li esercita nei limiti stabiliti dal Diritto universale e dal Diritto proprio (*cf. can. 632*).

145. Il Capitolo provinciale, per sua natura e composizione, favorisca nella Provincia l'atteggiamento di ricerca della volontà di Dio. Perciò:

1. verifichi e promuova la vita consacrata;
2. definisca la programmazione e le attività nell'ambito della Provincia;
3. esamini la situazione economica e amministrativa;
4. proceda all'elezione del Superiore provinciale e dei Consiglieri secondo il Diritto proprio;
5. promuova con particolare attenzione le attività vocazionali e la formazione;
6. approvi gli statuti provinciali o ne modifichi qualche parte;
7. prenda in considerazione le proposte inviate dai singoli religiosi e dalle case;
8. elegga i delegati e i loro sostituti al Capitolo generale;

145/a Gli atti conclusivi del Capitolo provinciale devono essere ratificati dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio prima di essere divulgati e diventare così decreti capitolari la cui attuazione è affidata, come dovere proprio, al Superiore provinciale e al suo Consiglio.

146. Al Capitolo provinciale partecipa di diritto, in qualità di presidente, il Preposito generale o il suo delegato, e ex officio il Superiore provinciale e i suoi Consiglieri, l'Economo provinciale; per elezione i delegati provinciali.

Il numero dei delegati eletti sia superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto.

146/a Il Capitolo provinciale si ritiene valido, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto.

146/b Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio e la ratifica del Preposito generale, può anticipare o differire di due o tre mesi la celebrazione del Capitolo provinciale.

146/c Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio può invitare altre persone a partecipare al Capitolo provinciale, con funzioni chiare e limitate.

146/d Il Capitolo provinciale viene preceduto da una adeguata consultazione dei religiosi e delle comunità per mezzo di un'apposita commissione preparatoria, nominata dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio. Tutti hanno il diritto di inviare direttamente proposte, suggerimenti e richieste.

146/e L'indizione del Capitolo provinciale spetta al Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio, previa ratifica del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.

146/f La convocazione del Capitolo provinciale è di competenza del Superiore provinciale e, in sua assenza, del Vicario provinciale.

146/g L'indizione del Capitolo provinciale viene fatta sei mesi prima dell'apertura del medesimo. È comunicata a tutti i religiosi con lettera circolare, nella quale si indicano lo scopo principale del Capitolo, il luogo e la data di inizio, il numero dei delegati da eleggere, il tempo e le modalità della loro elezione.

146/h La convocazione del Capitolo provinciale viene fatta due mesi prima dell'apertura, con lettera circolare.

146/i I delegati rappresentanti della Provincia al Capitolo provinciale e i loro sostituti, siano scelti tra i professi perpetui aventi diritto secondo il Diritto universale e il Diritto proprio e secondo il numero e le modalità stabilite dal Superiore provinciale con il suo Consiglio.

147. I Consiglieri provinciali vengono eletti dal Capitolo provinciale. Essi aiutano il Superiore provinciale nel governo della Provincia con l'opera e il consiglio e assumono con zelo le responsabilità dell'ufficio cui sono chiamati a presiedere.

Devono essere professi perpetui da almeno cinque anni; il primo consigliere è Vicario provinciale e deve essere sacerdote.

147/a I Consiglieri provinciali siano sempre almeno due. Il Preposito generale con il consenso del suo Consiglio può stabilire un numero maggiore, su indicazione del Superiore provinciale e suo Consiglio.

147/b Il Consiglio provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e quando, a giudizio del Superiore provinciale, lo richiedano le necessità e i problemi della Provincia.

147/c Salvo il caso di urgenza, la convocazione viene fatta con almeno una settimana di anticipo con lettera e comunicazione dell'ordine del giorno.

147/d I Consiglieri provinciali, per ragioni stabilite dal Diritto proprio, possono essere rimossi dal loro ufficio dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio. Le

dimissioni di un Consigliere provinciale dal suo ufficio e la nomina di un nuovo Consigliere provinciale, fatta dal Superiore provinciale con il suo Consiglio, devono esser ratificate dal Preposito generale con il suo Consiglio.

148. Il Capitolo provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre anni e in preparazione al Capitolo generale.

In via straordinaria può essere convocato:

1. per iniziativa del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio;
2. su richiesta del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio;
3. su richiesta della maggioranza assoluta dei Capitoli locali.

Nei casi 1) e 3) si richiede la previa autorizzazione del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.

148/a Il Capitolo provinciale si svolgerà secondo un proprio regolamento.

IL SUPERIORE PROVINCIALE

149. Il Superiore provinciale è la guida, il coordinatore e l'animatore della vita e dell'attività della Provincia, che egli governa e rappresenta legittimamente, in stretta collaborazione, subordinazione e comunione con il Governo generale.

150. Il Superiore provinciale è Superiore maggiore e ha potestà ordinaria sui confratelli, sulle comunità della Provincia e sui beni temporali della stessa, nei limiti fissati dal Diritto universale e dal Diritto proprio.

151. Superiore provinciale partecipa ex officio al Capitolo generale e all'assemblea dei Superiori maggiori.

152. Il Superiore provinciale viene eletto dal Capitolo provinciale e confermato nella carica dal Preposito generale o dal suo rappresentante che presiede il Capitolo. È scelto tra i religiosi legittimamente ascritti alla Provincia e professi perpetui da almeno 10 anni, previa consultazione dei religiosi professi perpetui della medesima. Egli esercita il suo mandato in comunione con il Preposito generale.

152/a La consultazione dei religiosi della Provincia per la nomina del Superiore provinciale viene fatta nel seguente modo:

- a. *Il Superiore provinciale invia ad ogni comunità religiosa le schede con i nominativi di tutti i religiosi aventi diritto di voce passiva.*
- b. *Ogni religioso deve indicare tre nominativi con l'ordine (numero) di precedenza.*
- c. *Le schede sigillate, raccolte dal Superiore della comunità religiosa vengono inviate in doppia busta al Preposito generale.*

Il Preposito generale con il segretario fa lo spoglio di tutte le schede e compila l'elenco di tutti i religiosi che hanno ricevuto voti di preferenza con il relativo numero.

- d. *Il Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio, sceglie da quella lista come candidati alla carica di Superiore provinciale tre nomi. Consulta i religiosi scelti e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, invia i loro nomi al Capitolo provinciale. La terna dei candidati sarà comunicata all'inizio del Capitolo a tutti i capitolari.*
- e. *Il Capitolo provinciale elegge, con votazione canonica tra questi candidati, il Superiore provinciale. Questo sarà immediatamente confermato dal presidente del Capitolo. Il Capitolo provinciale eleggerà poi i Consiglieri provinciali che, a elezione avvenuta, saranno immediatamente confermati dal presidente del Capitolo.*

152/b Il mandato del Superiore provinciale dura un triennio e può essere rinnovato al massimo per altre due volte consecutive.

152/c Il Superiore provinciale risponde della sua attività di governo al Preposito generale. Al termine del suo mandato presenta una relazione al Capitolo provinciale sul triennio concluso.

152/d Il Superiore provinciale, nell'ambito delle sue competenze, a norma del Diritto universale e del nostro particolare:

- a) promuove lo spirito di famiglia e l'osservanza delle Costituzioni e delle Norme da parte delle comunità e dei singoli religiosi;*
- b) promuove il progresso della Provincia, con speciale attenzione all'animazione vocazionale, alle case di formazione, alle opere destinate a caratterizzare la nostra presenza Cavanis nel territorio, a favore specialmente dei giovani più poveri;*
- c) mantiene il collegamento tra le case della Provincia e il Preposito generale. Fa applicare le decisioni e gli orientamenti dei Capitoli e del Preposito generale;*
- d) destina i religiosi alle varie comunità secondo le necessità di queste, tenendo conto della preparazione, delle doti, delle propensioni dei singoli;*
- e) visita frequentemente le case della Provincia;*
- f) organizza riunioni, specialmente inter comunitarie, di preghiera e di revisione di vita e partecipa, se è possibile, ai Capitoli di organizzazione e di programmazione delle singole case;*
- g) intrattiene contatti con i Vescovi e con gli organismi ecclesiastici;*
- h) ammette ai ministeri di lettore e di accolito e dà le lettere dimissorie per il diaconato e il presbiterato;*
- i) comunica alla Segreteria generale i vari eventi dei religiosi (prima professione, rinnovazione dei voti e professione perpetua, ministeri istituiti, diaconato, presbiterato, titoli di studio, uscite dalla Congregazione alla scadenza della professione temporanea o per non ammissione alla successiva professione, morte).*

153. Durante il suo mandato, il Superiore provinciale compie la visita canonica a tutte le comunità della Provincia, non però nel medesimo anno in cui la visita è effettuata dal Preposito generale.

Di essa dà relazione scritta al Preposito generale e alle comunità interessate per quanto le riguarda.

153/a Il Superiore provinciale tenga informato il Preposito generale sull'andamento delle comunità e invii ogni anno una relazione sullo stato personale, disciplinare, apostolico, economico della Provincia, insieme all'elenco nominativo dei religiosi. Tale relazione deve essere approvata dal suo Consiglio.

154. Qualora l'ufficio di Superiore provinciale si renda vacante, il Vicario provinciale ne assume le funzioni fino all'elezione del nuovo Superiore provinciale, che deve avvenire entro sei mesi.

154/a Il Superiore provinciale, per ragioni stabilite dal Diritto universale e dal Diritto proprio, può essere trasferito o rimosso dal suo ufficio dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.

154/b Al termine del mandato il Superiore provinciale trasmette al successore tutti i documenti relativi al suo governo.

IL SUPERIORE PROVINCIALE E IL SUO CONSIGLIO

155. Il Superiore provinciale é coadiuvato nei suoi impegni di governo dai Consiglieri provinciali eletti secondo il Diritto proprio.

155/a É richiesto il consenso del Consiglio provinciale nei seguenti casi:

A. In rapporto alle persone:

- 1. ammettere al noviziato, alla prima professione, alle successive rinnovazioni. Per l'ammissione alla professione perpetua e agli ordini sacri si richiede anche la ratifica del Preposito generale con il suo Consiglio;*
- 2. dimettere un novizio;*
- 3. valutare la richiesta di un religioso di voti temporanei di lasciare la Congregazione, da inoltrare al Preposito generale con relativa documentazione;*
- 4. permettere per giusta causa a un religioso l'assenza prolungata dalla casa religiosa.*

B. In rapporto alle case e attività:

- 1. proporre al Preposito generale la erezione o la soppressione di case e l'accettazione o la rinuncia di una parrocchia;*
- 2. aprire nuove attività o sopprimere le esistenti con ratifica del Preposito generale.*

C. In rapporto alla legislazione e ai documenti ufficiali:

1. *applicare e adeguare le norme per la formazione dei novizi e dei professi, secondo la Ratio Institutionis Cavanis (RIC);*
2. *adeguare il Progetto Educativo Cavanis (PEC) alla realtà socio-culturale e religiosa dei giovani del territorio.*

D. In rapporto alle cariche:

1. *nominare il Segretario provinciale e i Superiori locali; accettare la loro rinuncia; dimetterli;*
2. *nominare l'Economo provinciale, il Maestro dei novizi e degli studenti, con ratifica da parte del Preposito generale; accettare la loro rinuncia con ratifica del Preposito generale;*
3. *indicare al Vescovo diocesano il religioso parroco.*

E. In rapporto ai Capitoli:

1. *indire il Capitolo provinciale, con la ratifica del Preposito generale;*
2. *stabilire il numero dei delegati al Capitolo provinciale e le modalità della loro elezione, come pure della elezione dei loro sostituti;*
3. *nominare la commissione preparatoria al Capitolo provinciale;*
4. *approvare la relazione annuale sullo stato della Provincia, da inviare al Preposito generale, e la relazione al Capitolo provinciale e al Capitolo generale.*

F. In rapporto all'amministrazione dei beni:

1. *approvare i bilanci preventivi e consuntivi semestrali e annuali della Provincia e delle case; inviare al Preposito generale per la ratifica i bilanci preventivi e consuntivi annuali della Provincia;*
2. *determinare i contributi delle singole case a favore della Provincia;*
3. *permettere spese straordinarie, osservando le disposizioni del nostro diritto;*
4. *trasferire diritti e beni da una casa all'altra della Provincia.*

UFFICIALI PROVINCIALI

156. L'Economo provinciale, sotto la direzione del Superiore provinciale, cura l'amministrazione dei beni della Provincia; guida e coordina le amministrazioni locali secondo il Diritto universale, il Diritto proprio e la legislazione civile locale; presenta al Consiglio provinciale, nei tempi stabiliti, i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali e triennali sulla situazione economica della Provincia.

Il Superiore provinciale non può esercitare l'ufficio di Economo provinciale.

157. Spetta al Segretario provinciale redigere i verbali delle sedute e conservare nell'archivio provinciale tutti i documenti e gli atti concernenti la storia e l'amministrazione della Provincia.

157/a Non gli è lecito consegnare scritti e documenti dell'archivio ad altri senza l'autorizzazione del Superiore provinciale.

157/b Inoltre è suo ufficio scrivere e redigere per ordine e a nome del Superiore provinciale le lettere ufficiali e tutti gli atti che riguardano gli affari della Provincia.

157/c Collabori con il Superiore provinciale nel mantenere aggiornata e celere la comunicazione ufficiale o informativa con il Preposito generale e suo Consiglio, con i Vescovi e le autorità civili o ecclesiastiche.

158. Il Superiore provinciale può istituire a servizio dell'intera Provincia commissioni e segretariati con il compito di consultare confratelli ed esperti, studiare problemi, proporre soluzioni e programmi.

158/a Alcuni di questi organismi, per affari amministrativi o altre competenze specifiche, possono essere integrati da laici, scelti e nominati dal Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

LA VICEPROVINCIA

159. Quando alcune case religiose di un determinato territorio non godono di tutti i requisiti previsti dal Diritto universale e dal Diritto proprio per essere costituite in Provincia, possono essere erette in Viceprovincia; alla loro guida è nominato un Superiore viceprovinciale. Alla Viceprovincia si applicano per analogia le Costituzioni e le Norme previste per le Province.

160. Il Superiore viceprovinciale è Superiore maggiore e gode delle stesse prerogative del Superiore provinciale, salvo quanto il Preposito generale ritenga opportuno riservare a sé. Partecipa di diritto al Capitolo generale e all'assemblea dei Superiori maggiori.

LA REGIONE

161. La Regione è costituita da un gruppo di comunità locali di un determinato territorio, che per la distanza o per altre circostanze culturali o geografiche, esigono una giusta autonomia di governo, perché non possono far parte di una Provincia e, al tempo stesso, non hanno i requisiti per essere erette in Provincia o Viceprovincia.

162. La Regione viene eretta con un decreto scritto del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio. È governata da un Superiore regionale, con poteri delegati, secondo uno statuto approvato dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.

163. Il Superiore regionale viene nominato dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, previa consultazione dei religiosi della Regione.

163/a Deve essere sacerdote professo perpetuo da almeno dieci anni. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato per altre due volte consecutive.

163/b I Consiglieri regionali sono due e vengono nominati dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio. Devono essere professi perpetui da almeno 5 anni. Il primo Consigliere è Vicario regionale e deve essere sacerdote. Il Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio, può aumentare il numero dei Consiglieri regionali, su richiesta del Superiore regionale e del suo Consiglio.

162/c La consultazione dei religiosi della Regione per la nomina del Superiore e dei Consiglieri regionali viene fatta dal Preposito generale nel seguente modo:

- 1. la Segreteria generale invia ad ogni famiglia religiosa le schede numerate con i nominativi di tutti i religiosi della Regione aventi diritto di voce passiva;*
- 2. riunito il Capitolo locale, ogni religioso deve indicare sulla scheda quattro nominativi, manifestando l'ordine di preferenza con cifra araba a fianco dei nominativi prescelti, tenendo conto di quanto prescrive il Diritto proprio;*
- 3. le schede sigillate, raccolte dal Superiore della comunità, vengono inviate in busta doppia al Preposito generale;*
- 4. il Preposito generale con il suo Consiglio procede allo spoglio delle schede e nomina, con il consenso del suo Consiglio, il Superiore regionale e i Consiglieri.*

Capitolo IV

STRUTTURE DI GOVERNO LOCALE

LA COMUNITÀ LOCALE

164. La comunità locale, costituita dai religiosi a essa assegnati dal Superiore competente, animata e guidata dal Superiore locale, vive la sua specifica vocazione nel quadro della pastorale d'insieme della Chiesa locale.

164/a Le comunità della Congregazione possono essere:

- 1. comunità con tre o più religiosi professi perpetui. Queste possono avere le cariche previste dalle Costituzioni e dalle Norme;*
- 2. comunità con professi perpetui che vivono in residenze differenti e che sono costituiti in "famiglie religiose" con le rispettive cariche di governo;*
- 3. comunità con meno di tre religiosi professi perpetui dipendenti direttamente dal Superiore competente, che le governa mediante un suo sostituto con autorità vicaria;*
- 4. residenze che, mancando di personalità giuridica, non costituiscono comunità separate, né possiedono beni propri, ma fanno parte di una comunità maggiore*

165. La erezione di una casa religiosa spetta al Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, previa consenso scritto del Vescovo diocesano.

165/a Nel fondare una nuova casa religiosa, il Preposito generale tenga presente:

- 1. il fine della fondazione;*
- 2. l'utilità per la Chiesa e per la Congregazione;*
- 3. la disponibilità di religiosi;*
- 4. la possibilità di garantire ai membri della casa la regolarità della vita religiosa;*
- 5. la speranza di future vocazioni;*
- 6. la possibilità di provvedere convenientemente alle necessità dei religiosi.*

166. I religiosi devono abitare nella propria casa, osservando la vita comune, e non possono assentarsene senza licenza del Superiore (*cf. can. 665 § 1*).

167. Il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere che un religioso dimori fuori di una casa della Congregazione però non oltre un anno, a meno che non si tratti di ricuperare la salute, di compiere studi o di svolgere apostolato in nome della Congregazione (*cf. can. 665 § 1*).

168. Una casa religiosa legittimamente eretta può essere soppressa dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato il Vescovo diocesano (*cf. can. 616 § 1*).

169. All'atto della soppressione di una casa, il Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio, dispone dei beni della stessa nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti da terzi (*cf. can. 616 § 1*).

169/a Per favorire lo sviluppo personale e l'efficacia apostolica dei religiosi, è opportuno assicurare a essi una certa stabilità in una comunità locale.

IL CAPITOLO DI FAMIGLIA

170. Il Capitolo di famiglia è la riunione di tutti i religiosi professi perpetui della casa; in esso la comunità riunita nel nome del Signore programma e verifica:

1. la propria testimonianza di vita religiosa;
2. la propria attività apostolica;
3. l'amministrazione dei beni della casa.

Inoltre in esso la comunità procede a quelle elezioni che sono previste dalle Costituzioni e dalle Norme.

170/a In ogni parte territoriale della Congregazione i Superiori locali, in sintonia con i Superiori maggiori, stabiliscano quando e come le comunità o le famiglie religiose devono riunirsi per i Capitoli di famiglia, la programmazione e la revisione del servizio ministeriale e per gli atti che competono al Capitolo di famiglia.

170/b Per la legittimità del Capitolo di famiglia è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

170/c È compito del Capitolo di famiglia eleggere i due Consiglieri, il Padre spirituale, l'Economo. All'inizio del triennio, nella prima riunione, siano eletti a maggioranza relativa il Segretario e i due scrutatori.

Le cariche di competenza del Capitolo di famiglia cessano col trasferimento del religioso ad altra casa.

170/d È necessario il consenso del Capitolo di famiglia nei seguenti casi:

- 1. alienare e acquistare beni immobili, contrarre prestiti, costruire edifici, darli in locazione, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni e migliorie importanti; fare altre spese straordinarie. Queste operazioni vanno sottoposte alle approvazioni stabilite dal Diritto Universale e dal Diritto proprio;*
- 2. approvare i bilanci economici preventivi e consuntivi della casa, da trasmettere nei tempi stabiliti al Superiore competente per la ratifica.*

170/e Anche nelle piccole comunità, le questioni di maggiore importanza devono essere trattate in comune e ne va tenuto regolare verbale.

171. Ogni religioso della comunità accetti volentieri le conclusioni raggiunte nel Capitolo di famiglia e le decisioni che il Superiore locale ritenga di dover prendere al di fuori del desiderio della maggioranza, quando si tratta di voto consultivo.

IL RETTORE

172. Il Rettore della comunità o della famiglia religiosa è responsabile ultimo della vita religiosa, delle opere apostoliche e dell'amministrazione dei beni.

Con la collaborazione del suo Consiglio, governa la comunità secondo le Costituzioni e le Norme.

Precedendo tutti con l'esempio nella fedeltà alla vocazione, si preoccupi che la vita dei confratelli sia fervorosa, animata dalla preghiera e dall'amore al sacrificio.

173. Il Rettore deve essere sacerdote. Viene nominato per un triennio dal Superiore competente col consenso del suo Consiglio, previa consultazione. Può essere riconfermato per due trienni.

173/a Il Rettore, per ragioni stabilite dal Diritto proprio, può essere rimosso dal suo ufficio o trasferito a un altro dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio.

173/b Faccia in modo che la propria comunità o famiglia religiosa lavori in unione di intenti con le altre comunità della parte territoriale; mantenga il collegamento della comunità con il Superiore maggiore, lo tenga informato sullo stato della famiglia e sullo stesso argomento presenti annualmente una relazione approvata dal suo Consiglio; curi che le disposizioni dei Capitoli e dei Superiori maggiori siano accolte con docilità da tutti i religiosi.

173/c Curi personalmente o per mezzo dei suoi collaboratori che:

- 1. ogni comunità e residenza abbia i documenti inviati e ricevuti dalla Segreteria generale e provinciale e delle autorità ecclesiastiche e civili; il diario della casa, il necrologio della Congregazione, i libri contabili e l'inventario;*
- 2. nella sede della famiglia religiosa ci siano: libro dei verbali dei Consigli e Capitoli di famiglia; matricola dei dati anagrafici e della vita religiosa dei componenti la comunità, libro protocollo, lettere d'affari e copia di quelle spedite, necrologio della Congregazione.*

173/d Alla scadenza del mandato faccia al successore la consegna di tutto ciò che riguarda la vita della casa. Di tale atto si rediga un verbale. Curi inoltre che tale atto di successione sia fatto anche dai responsabili di parrocchie, opere o attività in relazione a coloro che li sostituiscono.

174. Ascolti volentieri i religiosi della sua comunità; presti speciale attenzione a coloro che si trovano in particolari situazioni.

Corregga e aiuti fraternamente coloro che vengono meno all'osservanza religiosa e ai loro impegni apostolici e sia egli stesso disposto ad accettare suggerimenti e osservazioni dei singoli confratelli e della comunità.

175. Al Rettore stiano grandemente a cuore l'organizzazione e lo svolgimento dell'apostolato affidato alla comunità o alla famiglia religiosa.

Provveda che l'educazione sia impartita ai giovani in modo che crescano nelle scienze umane e, ancor più, in una vita cristianamente impegnata.

CONSIGLIERI E UFFICIALI LOCALI

176. Nelle comunità della Congregazione, in relazione al numero dei religiosi, viene eletto un consiglio che aiuta il Rettore nel suo compito di governo.

176/a I due Consiglieri, eletti dal Capitolo di famiglia, devono essere professi perpetui da almeno tre anni e durano in carica un triennio. Possono essere sempre riconfermati.

Il primo eletto dei Consiglieri è Vicario della casa e deve essere sacerdote.

176/b È necessario il consenso del Consiglio locale per:

- 1. approvare ogni mese la situazione economica della casa;*
- 2. preparare l'ordine del giorno per le riunioni del Capitolo di famiglia;*
- 3. approvare la relazione annuale del Rettore al Superiore competente.*

176/c Oltre ai casi previsti dal Diritto proprio, il Rettore deve riunire il Consiglio su richiesta dei Consiglieri.

177. Il Vicario è il primo collaboratore del Rettore. Ne fa le veci quando questi è assente o impossibilitato. Aiuta abitualmente il Rettore nel governo della casa.

Rendendosi vacante la carica del Rettore, lo sostituisce fino a quando il Superiore competente nominerà il nuovo, il cui ufficio cesserà allo scadere del triennio in corso.

178. L'Economo amministra i beni temporali della comunità in dipendenza dal Rettore. Viene eletto dal Capitolo di famiglia per un triennio, ma può essere sempre rieletto; deve essere professo perpetuo da almeno tre anni.

178/a È compito dell'Economo:

- 1. tenere con diligenza e precisione l'amministrazione;*
- 2. provvedere agli acquisti;*
- 3. avere cura del personale dipendente e dei contratti assicurativi;*
- 4. curare la manutenzione della casa;*
- 5. seguire con esattezza le indicazioni dell'Economo provinciale.*

Sia sollecito nel soddisfare i doveri finanziari verso la Curia provinciale nella misura stabilita; sia puntuale nel preparare i bilanci preventivi e consuntivi alle scadenze previste per il resoconto.

179. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Capitolo, firma gli atti ufficiali del Rettore e della comunità.

180. Il Padre spirituale, eletto dal Capitolo di famiglia, sia un sacerdote prudente ed esemplare. È suo compito aiutare il Rettore nell'organizzazione della vita spirituale della comunità; essere a disposizione dei confratelli per le confessioni e per la direzione spirituale e prendersi cura soprattutto dei confratelli più giovani.

180/a Il Rettore, se la comunità lo desidera, metta a disposizione un sacerdote confessore, possibilmente religioso, il quale potrà fungere da Padre spirituale, là dove non è facile eleggere un confratello.

UFFICI COMUNITARI

181. Oltre agli uffici previsti dalle Costituzioni, il Rettore ne può stabilire altri che si rendano utili alla comunità (sacrista, bibliotecario, addetto agli infermi, ecc.).

SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ISTITUTO

182. La fedeltà alla vocazione religiosa dipende dalla Grazia del Signore e dalla corrispondenza personale. I confratelli si sostengano a vicenda principalmente con la preghiera per superare le inevitabili difficoltà e perseverare nella vocazione.

183. La comune responsabilità e lo spirito di carità rendono sensibili i congregati, con l'affetto e con il consiglio, verso quei confratelli che si trovano a riesaminare le proprie scelte di vita.

184. Per qualsiasi forma di separazione dall'Istituto, quale il passaggio ad un altro Istituto, l'uscita dall'Istituto, la dimissione dei religiosi, sia di voti temporanei sia di voti perpetui, si osservino le norme del Diritto universale (*cfr. can. 684 § 1 – can. 704*).

184/a Rimangono privi della voce attiva e passiva:

- a. gli esclaustrati;*
- b. coloro che, a norma del Diritto, abbiano già presentato la domanda di ottenere l'indulto di esclaustrazione, oppure la dispensa dai voti o la dispensa dal celibato;*
- c. quelli che hanno lasciato la Congregazione o vivono fuori di casa oltre il tempo concesso.*

185. I Superiori non permettano che i loro religiosi vivano in una situazione giuridicamente non chiara, ma osservino scrupolosamente le prescrizioni del Diritto.

186. Il religioso che per qualsiasi motivo esce dalla Congregazione non ha diritto ad alcuna ricompensa per il lavoro svolto mentre era in Congregazione. Sia però aiutato opportunamente dai Superiori con equità e carità evangelica a inserirsi nella società (*cfr. can. 702*).

Capitolo V

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

187. I beni temporali del nostro Istituto, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V del Codice di Diritto canonico, "I beni temporali della Chiesa", a meno che non sia espressamente disposto altro (*cf. can. 635 § 1*). Altre disposizioni, relative alla amministrazione dei beni temporali, sono indicate in apposito regolamento.

188. I nostri religiosi, fedeli allo spirito delle beatitudini, fanno professione di vivere poveri, per manifestare agli uomini i beni celesti già presenti in questo mondo.

Essi si assoggettano alla comune legge del lavoro, sempre fiduciosi nella Provvidenza, secondo l'esempio dei Fondatori, i quali lasciarono ai figli questa eredità: "Il nostro fondo assai ricco sarà per noi solo la Provvidenza".

L'economia non sia mai per la Congregazione fine a se stessa; al contrario i beni materiali servano direttamente a conseguire i fini della Congregazione, nel rispetto della povertà religiosa.

189. La Congregazione, strutturata in Province, Viceprovince, Regioni e Delegazioni, e in quanto persona giuridica, ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali (*cf. can. 634*).

189/a La capacità delle singole case è subordinata all'autorità del Superiore provinciale, viceprovinciale, regionale e delegato.

189/b La capacità delle Province, delle Viceprovince e delle Regioni è subordinata all'autorità del Preposito generale.

190. L'amministrazione dei beni temporali è curata ai vari livelli dagli Economi sotto la direzione e il controllo dei rispettivi Superiori, Consigli e Capitoli, secondo il Diritto universale e il Diritto proprio e nella osservanza delle leggi civili (*cf. can. 636 § 1*). Alla preoccupazione per il bene della Congregazione e delle sue opere, gli Economi uniscano quella della giustizia e della carità.

191. Tutti i beni della Congregazione siano amministrati con responsabile diligenza, evitando però ogni forma di speculazione e di accumulazione (*cf. can. 634 § 2*).

191/a Quando nei Capitoli economici si deve procedere a una votazione, ha forza di diritto ciò che è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti. Il Presidente può dirimere la parità con un suo voto dopo il terzo scrutinio.

191/b Per una forma di umana previdenza è bene che tutti i congregati possano godere di quei benefici che offrono le leggi del Paese in cui vivono.

Si raccomanda inoltre che essi e i beni della Congregazione siano assicurati secondo le forme ritenute più convenienti.

191/c Ai dipendenti si dia un giusto trattamento economico, secondo le leggi locali; si procuri che abbiano il tempo di attendere alla propria famiglia e ai doveri religiosi; si assegnino a essi lavori adeguati al sesso, all'età e alla condizione.

192. Nell'intera Congregazione e in ogni parte territoriale ci sia un progetto economico fondato sulla corresponsabilità di tutti i religiosi e tutelato da una legislazione specifica.

193. In ogni parte territoriale ci sia un progetto locale di amministrazione e applicazione delle risorse a cura di persone fidate e preparate, sotto la guida dell'ufficio economico.

194. La programmazione amministrativa a vari livelli deve essere fatta tenendo presenti le disponibilità economiche e finanziarie concrete; sarà soggetta ad una periodica revisione. Si deve richiedere sempre la licenza della Santa Sede per alienare beni e contrarre debiti oltre la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure per alienare donazioni votive e cose preziose per valore artistico e storico (*cf. can. 638 § 2*).

194/a Spetta al Capitolo generale, entro l'ambito del Diritto universale, determinare gli atti di amministrazione straordinaria e i requisiti necessari per porli validamente (cf. can. 638).

194/b La programmazione amministrativa generale e delle parti territoriali sia coordinata a quella stabilita dal Capitolo generale. Le variazioni di notevole entità devono essere approvate dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.

194/c Il Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio, può fissare e aggiornare i contributi che le amministrazioni delle singole parti territoriali devono versare alla Curia generale per le spese di carattere generale, per il bene della Congregazione e in aiuto a nostre Comunità bisognose; può anche disporre, sempre con il consenso del suo Consiglio, dei beni delle singole parti territoriali e stabilire scambi di beni economici tra di esse a titolo di prestito o di cessione a fondo perduto, per attuare in concreto la comunione dei beni.

195. Ogni comunità accetti con lealtà il controllo e le disposizioni che i Capitoli e i Superiori maggiori decidono riguardo al possesso e all'amministrazione dei beni, per il vantaggio di tutta la Congregazione e per le necessità delle sue opere.

OBBLIGO E OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI E DELLE NORME

196. Le Costituzioni e Norme non obbligano di per sé sotto pena di peccato, a meno che nella loro trasgressione non si violi quanto stabilito da leggi naturali, divine e ecclesiastiche, o quanto riguarda la materia dei voti.

Tutti i membri devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il Diritto proprio dell'Istituto e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.

197. Le Costituzioni e Norme siano argomento di studio e di riflessione negli incontri di comunità. I singoli religiosi ne facciano oggetto di lettura e di meditazione personale al fine di conformarvi la propria vita.

198. Le Costituzioni e Norme riflettono lo spirito dei Padri Fondatori e della tradizione costante della Congregazione. Aiutano i religiosi a realizzare quella vita più perfetta che Gesù ha consacrato con le sue opere e i suoi insegnamenti e che la Chiesa ha ricevuto come speciale dono divino nella universale vocazione alla santità.

Osservare le Costituzioni e Norme con fedeltà e amore significa vivere nello spirito della Congregazione e quindi tendere alla perfezione della carità.